

Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti
particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° agosto 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000¹ sui prodotti chimici (LPChim);
 gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a^{bis}, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1^{bis}, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
 gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque;
 gli articoli 9 e 14 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992⁴ sulle derrate alimentari nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio;⁶
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza:

- a. vieta o limita l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi disciplinati negli allegati;
- b. disciplina i presupposti personali e la competenza specifica per l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi.

RU 2005 2917

¹ RS 813.1

² RS 814.01

³ RS 814.20

⁴ RS 817.0

⁵ RS 946.51

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).

² Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smaltimento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l'articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano:

- a. l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990⁷ sui rifiuti;
- b.⁸ l'ordinanza del 22 giugno 2005⁹ sul traffico di rifiuti; e
- c. l'ordinanza del 14 gennaio 1998¹⁰ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

³ La presente ordinanza non si applica:

- a. al trasporto di sostanze, preparati e oggetti su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea e attraverso impianti di trasporto in condotta;
- b.¹¹ al transito di sostanze, preparati e oggetti sotto vigilanza doganale, purché durante tale transito non vengano trattati o trasformati.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *fabbricante*: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale; è inoltre considerato fabbricante chi acquista sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo professionale o commerciale, senza modificarne la composizione con il proprio nome commerciale o per un altro impiego; chi fa fabbricare a terzi in Svizzera una sostanza, un preparato o un oggetto è considerato il fabbricante esclusivo, purché abbia il domicilio o la sede in Svizzera;
- b. *commerciante*: ogni persona fisica o giuridica che acquisisce sostanze, preparati o oggetti in Svizzera e li fornisce a titolo commerciale senza modificarne la composizione.

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti

Sezione 1: Limitazioni, divieti e autorizzazioni eccezionali

Art. 3

¹ Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati.

⁷ RS **814.600**

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2005 sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4199).

⁹ RS **814.610**

¹⁰ RS **814.620**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 45 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

² Le autorizzazioni eccezionali secondo gli allegati vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera.

Sezione 2: Autorizzazioni d’impiego

Art. 4 Impieghi soggetti ad autorizzazione

Per i seguenti impieghi è necessaria l’autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego	Autorità che rilascia l’autorizzazione
a. l’impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari per la lotta contro i roditori (rodenticidi) a livello interaziendale o con l’uso di macchine.	autorità cantonale; per impieghi regionali e transregionali, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ¹²
b. lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall’aria	Ufficio federale dell’aviazione civile d’intesa con l’UFSP, l’UFAG e l’UFAM
c. l’impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un’autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale

Art. 5 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

¹ Un’autorizzazione d’impiego è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico delimitato.

² Le autorizzazioni d’impiego vengono concesse soltanto a persone con domicilio o sede in Svizzera, in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

Art. 6 Coordinamento

Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del Cantone interessato e le comunica in seguito la propria decisione.

¹² Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3: Autorizzazioni speciali

Art. 7 Utilizzazioni di sostanze e preparati soggette ad autorizzazione

¹ Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o sotto la loro direzione:

- a. l'impiego di:
 1. prodotti fitosanitari,
 2. antiparassitari per conto di terzi,
 3. prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine pubbliche,
 4. prodotti per la protezione del legno;
- b. l'utilizzazione di prodotti refrigeranti nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nello smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.

² La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale.

³ Il Dipartimento competente disciplina i dettagli delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione e una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali concernenti la lotta antiparassitaria con fumiganti. Nell'ambito di tale regolamentazione tiene conto degli obiettivi di protezione.

Art. 8 Attestazione delle competenze specifiche

¹ Un'autorizzazione speciale è rilasciata a chi ha dimostrato, nell'ambito di un esame professionale, di possedere le conoscenze necessarie per la propria attività per quanto riguarda:

- a. le nozioni fondamentali dell'ecologia e della tossicologia;
- b. la legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori;
- c. le misure per la protezione dell'ambiente e della salute;
- d. la compatibilità ambientale nonché l'impiego e lo smaltimento corretti delle sostanze, dei preparati e degli oggetti;
- e. gli apparecchi e il loro uso corretto.

² Le corrispondenti autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'UE e dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

³ Il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide, su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale.

⁴ Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione professionale.

⁵ Gli articoli 9–11 si applicano per analogia:

- a. alle autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell'UE e dell'AELS (cpv. 2);
- b. ai diplomi considerati equivalenti a un'autorizzazione speciale (cpv. 3);
- c. all'esperienza professionale riconosciuta come equivalente a un'autorizzazione speciale (cpv. 4).

Art. 9 Campo d'applicazione locale

Le autorizzazioni speciali sono valide in tutta la Svizzera.

Art. 10 Obbligo di perfezionamento

Chi possiede un'autorizzazione speciale e svolge un'attività corrispondente ha l'obbligo di informarsi regolarmente sulla migliore pratica professionale e di perfezionarsi.

Art. 11 Sanzioni

¹ Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene intenzionalmente o per ripetuta negligenza alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori per quanto riguarda il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, con un'apposita decisione:

- a. esigere che il titolare dell'autorizzazione speciale frequenti un corso o sostenga un esame professionale; o
- b. revocare l'autorizzazione speciale per un periodo limitato o definitivamente.

² L'autorità cantonale comunica le sue decisioni all'ufficio federale competente.

Art. 12 Competenze

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 4 e lettera b.

² Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è competente per le autorizzazioni speciali secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3 e capoverso 2.

³ Il Dipartimento definisce:

- a. il contenuto, l'ampiezza e la procedura degli esami professionali;
- b. gli obblighi di documentazione degli organi d'esame.

⁴ Il Dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi responsabili degli esami e del rilascio delle autorizzazioni speciali.

⁵ Il DATEC offre possibilità di preparazione agli esami professionali nell'ambito della sua sfera di competenza.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13 Cantoni

I Cantoni vigilano sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, salvo nei casi in cui le competenze sono disciplinate diversamente.

Art. 14 Confederazione

Alla Confederazione competono:

- a. i compiti a essa attribuiti negli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali);
- b. la concessione di autorizzazioni secondo gli allegati;
- c. l'esecuzione delle disposizioni sull'importazione e l'esportazione;
- d. l'esecuzione delle disposizioni concernenti sostanze, preparati e oggetti che servono alla difesa nazionale.

Art. 15 Delega di compiti e competenze a terzi

¹ I competenti servizi federali possono delegare, in parte o integralmente, i compiti e le competenze conferiti loro dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati idonei.

² Per quanto concerne l'esecuzione delle disposizioni relative alla protezione della salute, la delega è limitata agli articoli 7–12 (autorizzazioni speciali) e alle attività d'informazione di cui all'articolo 28 LPChim.

Art. 16 Disposizioni esecutive particolari

¹ Per i dispositivi medici l'esecuzione è retta dall'ordinanza del 17 ottobre 2001¹³ relativa ai dispositivi medici.

² Per le sostanze, i preparati e gli oggetti connessi a impianti e attività che servono alla difesa nazionale l'esecuzione è retta dall'articolo 96 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁴ sui prodotti chimici (OPChim).

³ Per i concimi l'esecuzione è inoltre retta, a titolo supplementare, dalle prescrizioni esecutive dell'ordinanza del 10 gennaio 2001¹⁵ sui concimi.

Art. 17 Sorveglianza dell'importazione e dell'esportazione

¹ Gli uffici doganali controllano, su domanda dell'UFSP, dell'UFAG o dell'UFAM, se le sostanze, i preparati o gli oggetti corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza.

¹³ RS 812.213

¹⁴ RS 813.11

¹⁵ RS 916.171

² Se sospettano un'infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce alla frontiera e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza. Queste ultime si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.

Art. 18 Controlli

¹ Le autorità esecutive cantonali controllano le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato, prelevando campioni o su domanda dell'UFAM, dell'UFSP o dell'UFAG, presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori professionali o commerciali. Esse verificano se le sostanze, i preparati e gli oggetti corrispondono alle disposizioni degli allegati, segnatamente per quanto riguarda la loro composizione, l'etichettatura e le relative informazioni date agli acquirenti.

² Controllano inoltre se l'utilizzazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

³ Se le sostanze, i preparati o gli oggetti controllati o la loro utilizzazione danno adito a contestazioni l'autorità incaricata del controllo ne informa le autorità competenti per le decisioni in virtù dell'articolo 19. Se queste ultime sono autorità cantonali, l'autorità incaricata del controllo informa inoltre l'UFSP e l'UFAM e, in caso di contestazioni riguardanti prodotti fitosanitari e concimi, anche l'UFAG.

Art. 19 Decisioni in base ai controlli

Se da un controllo risulta che sono state violate delle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità federale o l'autorità del Cantone nel quale il fabbricante, il commerciante o l'utilizzatore ha il domicilio o la sede decide le misure del caso.

Art. 20 Consulenza tecnica per l'impiego di concimi e prodotti fitosanitari

¹ I Cantoni provvedono affinché sia offerta una consulenza tecnica per l'impiego dei concimi e dei prodotti fitosanitari; essi ne garantiscono il finanziamento.

² Possono disporre che le persone che impiegano a titolo professionale o commerciale concimi o prodotti fitosanitari in zone inquinate debbano:

- a. ricorrere a tal fine alla consulenza tecnica;
- b. mettere a disposizione i dati aziendali necessari a detta consulenza.

Art. 21 Carattere confidenziale dei dati e scambio di dati

Il carattere confidenziale dei dati e lo scambio di dati fra le autorità esecutive e con l'estero sono retti dagli articoli 85–88 OPChim¹⁶.

Art. 22 Emolumenti

L'obbligo di pagare gli emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali secondo la presente ordinanza sono retti dall'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁷ sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali.

Capitolo 4: Disposizioni finali**Art. 23** Disposizioni transitorie

¹ Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali secondo gli articoli 7–12 sono emanate dal Dipartimento competente.

² Le autorizzazioni eccezionali concesse in base all'ordinanza del 9 giugno 1986¹⁸ sulle sostanze restano valide fino allo scadere del termine previsto.

³ Le domande di autorizzazioni eccezionali ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono giudicate in base alla presente ordinanza.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

¹⁷ RS 813.153.1

¹⁸ [RU 1986 1254, 1988 911, 1989 270 2420, 1991 1981 2653, 1992 364 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 n. 2 4425 all. 1 n. II 14 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 all. 5 n. 3, 1999 39 1362 2045 all. 2 n. 3, 2000 703 n. II 9 1949 art. 22 cpv. 2, 2001 522 all. n. 2 1758 3294 n. II 6, 2003 940 1345 5421 n. II 2, 2004 3209 4037 n I 7. RU 2005 2695 n. I 1]

*Allegati***1 Disposizioni per determinate sostanze**

- 1.1 Composti organici alogenati
- 1.2 Cloroparaffine a catena breve
- 1.3 Idrocarburi clorurati alifatici
- 1.4 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
- 1.5 Sostanze stabili nell'aria
- 1.6 Amianto
- 1.7 Mercurio
- 1.8 Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati
- 1.9 Sostanze con effetti ignifughi
- 1.10 Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione
- 1.11 Sostanze liquide pericolose
- 1.12 Benzene e omologhi
- 1.13 Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici
- 1.14 Idrogenoborato di dibutilstagno (DBB)
- 1.15 ...¹⁹
- 1.16 Perfluorottano sulfonati

2 Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

- 2.1 Detersivi per tessili
- 2.2 Prodotti di pulizia
- 2.3 Solventi
- 2.4 Biocidi
- 2.5 Prodotti fitosanitari
- 2.6 Concimi
- 2.7 Prodotti disgelanti
- 2.8 Pitture e lacche
- 2.9 Materie plastiche e additivi
- 2.10 Prodotti refrigeranti
- 2.11 Prodotti estinguenti
- 2.12 Confezioni aerosol²⁰
- 2.13 Additivi per combustibili
- 2.14 Condensatori e trasformatori
- 2.15 Pile
- 2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli
- 2.17 Materiali legnosi

¹⁹ Non ancora in vigore.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Allegato 1

Disposizioni per determinate sostanze

Allegato 1. I²¹
(art. 3)

Composti organici alogenati

1 Divieti

1.1 Sostanze e preparati

Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione per scopi privati e l'impiego di:

- a. composti alogenati organici di cui al numero 3;
- b. sostanze e preparati che contengono composti alogenati organici di cui al numero 3 non solo come impurità inevitabile.

1.2 Oggetti

I prodotti tessili e in pelle contenenti composti organici alogenati di cui al numero 3 non possono essere importati a scopi professionali o commerciali.

2 Deroghe

¹ I divieti secondo il numero 1.1 non si applicano:

- a. all'utilizzazione per scopi di analisi e ricerca;
- b. a bifenili, terfenili e naftaline monoalogenati e dialogenati nonché ai preparati che contengono simili composti, nella misura in cui sono impiegati esclusivamente quali prodotti intermedi in funzione di una trasformazione chimica completa;
- c. agli oli e ai grassi lubrificanti con al massimo 1 ppm di bifenili alogenati, prodotti a partire da oli esausti;

²¹ Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2007** 111) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010 in vigore dal 1° feb. 2011 e 1° ago. 2011 (RU **2011** 113).

- d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene;
- e. all'immissione sul mercato e all'impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:
 - 1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
 - 2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
- f. all'immissione sul mercato e all'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.

² Il divieto di cui al numero 1.2 non si applica all'importazione di prodotti tessili e in pelle se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

3 Elenco dei composti organici alogenati vietati

- a. *Esaclorocicloesano (HCH, tutti gli isomeri).*
- b. *Sistemi aliciclici policiclici*
 - aldrina (n. CAS 309-00-2);
 - clordano (n. CAS 57-74-9);
 - dieldrina (n. CAS 60-57-1);
 - endrina (n. CAS 72-20-8);
 - eptacloro (n. CAS 76-44-8) ed eptacloro epossido (n. CAS 1024-57-3);
 - isodrina (n. CAS 465-73-6);
 - kelevan (n. CAS 4234-79-1);
 - clorodecone (kepone, n. CAS 143-50-0);
 - mirex (n. CAS 2385-85-5);
 - telodrina (n. CAS 297-78-9);
 - strobane (n. CAS 8001-50-1) e toxafene (n. CAS 8001-35-2).
- c. *Benzeni alogenati*
 - 1,2,4-Triclorobenzene (n. CAS 120-82-1);
 - pentaclorobenzene (n. CAS 608-93-5);
 - esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1).
- d. *Bifenili, terfenili, naftaline e diarilalcani alogenati*
 - bifenili alogenati con formula $C_{12}H_nX_{10-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 9$
 - terfenili alogenati con formula $C_{18}H_nX_{14-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 13$
 - naftaline alogenate con formula $C_{10}H_nX_{8-n}$;
X = alogeno, $0 \leq n \leq 7$

- monometiltetraclorodifenilmetano (n. CAS 76253-60-6);
 - monometildiclorodifenilmetano;
 - monometildibromodifenilmetano (n. CAS 99688-47-8).
- e. *DDT e composti simili*
- diclorodifeniltricloroetano (DDT);
 - diclorodifenildicloroetilene (DDE);
 - diclorodifenildicloroetano (DDD);
 - metossicloro (n. CAS 72-43-5);
 - pertano (n. CAS 72-56-0);
 - dicofol (n. CAS 115-32-2).
- f. *Acidi grassi triclorofenossici e loro derivati*
- acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (n. CAS 93-76-5), i suoi sali e i composti 2,4,5 fenossiacetilici;
 - acido 2-(2,4,5 triclorofenossi)propionico (n. CAS 93-72-1), i suoi sali e i composti 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionici.
- g. *Fenoli policlorurati e loro derivati*
- pentaclorofenolo (PCP n. CAS 87-86-5), i suoi sali e i composti pentaclorofenossici;
 - tetraclorofenoli (TeCP), i loro sali e i composti tetracloro-fenossici.
- h. *Quintozene* (n. CAS 82-68-8)

Allegato 1.2
(art. 3)

Cloroparaffine a catena breve

1 Definizione

Sono considerati cloroparaffine a catena breve i prodotti di clorazione della paraffina con 10–13 atomi di C (alcani, C₁₀-C₁₃, cloro-).

2 Divieto

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti, nella misura in cui hanno un tenore superiore all'1 per cento in massa di cloroparaffine a catena breve:

- a. pitture e lacche;
- b. sigillanti;
- c. materie plastiche e gomma;
- d. prodotti tessili;
- e. sostanze per la lavorazione della pelle;
- f. sostanze per la lavorazione dei metalli.

3 Disposizione transitoria

Il divieto di cui al numero 2 entra in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 1.3²²
(art. 3)

Idrocarburi clorurati alifatici

1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego delle seguenti sostanze:

- a. cloroformio (n. CAS 67-66-3);
- b. 1,1,2-tricloroetano (n. CAS 79-00-5);
- c. 1,1,2,2-tetracloroetano (n. CAS 79-34-5);
- d. 1,1,1,2-tetracloroetano (n. CAS 630-20-6);
- e. pentacloroetano (n. CAS 76-01-7);
- f. 1,1-dicloroetilene (n. CAS 75-35-4).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati in cui il contenuto in massa delle sostanze contemplate al capoverso 1 è pari o superiore allo 0,1 per cento.

³ È vietato l'impiego di esacloroetano (n. CAS 67-72-1) per la fabbricazione o la lavorazione di metalli non ferrosi.

2 Deroghe

¹ I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:

- a. ai farmaci;
- b. prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2005²³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1;
- c. alle sostanze e ai preparati per impieghi in sistemi chiusi nell'ambito di procedure industriali;
- d. alle sostanze e ai preparati per scopi di analisi e ricerca.

² L'UFAM, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e con l'UFSP, può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l'impiego di cloroformio, se:

²² Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU **2005** 5451) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

²³ RS **817.02**

- a. secondo lo stato della tecnica per l'impiego in questione non esistono alternative al cloroformio; e
- b. la quantità di cloroformio impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito, ma al massimo 20 litri all'anno.

3 Etichettatura particolare

¹ L'imballaggio di sostanze e preparati di cui al numero 2 lettera c deve essere provvisto della seguente indicazione: «Destinato all'uso esclusivo in impianti industriali».

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

Allegato 1.4²⁴
(art. 3)

Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

1 Definizioni

¹ Sono considerati sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

- a. tutti i clorofluorocarburi completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (CFC), come:
 1. il triclorofluorometano (CFC 11),
 2. il diclorofluorometano (CFC 12),
 3. il tetraclorodifluoroetano (CFC 112),
 4. il triclorotrifluoroetano (CFC 113),
 5. il diclorotetrafluoroetano (CFC 114),
 6. il cloropentafluoroetano (CFC 115);
- b. tutti i clorofluorocarburi parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HCFC), come:
 1. il clorodifluorometano (HCFC 22),
 2. il diclorotrifluoroetano (HCFC 123),
 3. il diclorofluoroetano (HCFC 141),
 4. il clorodifluoroetano (HCFC 142);
- c. tutti i clorofluorocarburi bromati completamente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (halon), come:
 1. il bromoclorodifluorometano (halon 1211),
 2. il bromotrifluorometano (halon 1301),
 3. il dibromotetrafluoroetano (halon 2402);
- d. tutti i fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC);
- e. 1,1,1-tricloroetano (n. CAS 71-55-6);
- f. tetracloruro di carbonio (n. CAS 56-23-5);
- g. monobromometano (n. CAS 74-83-9);
- h. bromoclorometano (n. CAS 74-97-5).

² Sono equiparati alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono i preparati con sostanze di cui al capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

²⁴ Aggiornato dal n. 45 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

³ Sono considerate sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono le sostanze prodotte riciclando sostanze che impoveriscono lo strato di ozono senza che ne sia modificata la composizione chimica.

⁴ È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

⁵ È considerato esportazione anche il trasporto da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale all'estero.

2 Fabbricazione

2.1 Divieto

La fabbricazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

2.2 Deroga

In deroga al divieto di cui al numero 2.1 è autorizzata la fabbricazione di sostanze rigenerate che impoveriscono lo strato di ozono.

3 Importazione

3.1 Sostanze

3.1.1 Divieto

L'importazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è vietata.

3.1.2 Deroga

¹ Le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono possono essere importate con un'autorizzazione generale d'importazione secondo il numero 3.1.3:

- a. per gli impieghi di cui al numero 6.2; e
- b. da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987²⁵ sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e delle sue modifiche del 29 giugno 1990²⁶, 25 novembre 1992²⁷, 17 settembre 1997²⁸ e 3 dicembre 1999²⁹ (Protocollo di Montreal).

²⁵ RS 0.814.021

²⁶ RS 0.814.021.1

²⁷ RS 0.814.021.2

²⁸ RS 0.814.021.3

²⁹ RS 0.814.021.4

² Per le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a e c–h, l'autorizzazione generale d'importazione viene inoltre concessa soltanto limitatamente alle quantità approvate e agli impieghi approvati dalle Parti contraenti del Protocollo di Montreal.

3.1.3 Autorizzazione generale d'importazione

3.1.3.1 Principi

¹ Chi intende importare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo il numero 3.1.2 necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

² Essa è concessa quale autorizzazione generale d'importazione di determinate sostanze per un periodo massimo di 18 mesi, scade di volta in volta alla fine dell'anno civile ed è munita di un numero.

³ Un'autorizzazione generale d'importazione autorizza il suo titolare a importare da determinati esportatori esteri determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Essa è personale e non trasferibile.

⁴ L'imposizione doganale è retta dalla legislazione doganale.

⁵ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve:

- a. in caso d'importazione, indicare nella dichiarazione doganale il numero dell'autorizzazione generale d'importazione; o
- b. in caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, presentare all'ufficio doganale una copia dell'autorizzazione generale d'importazione.

⁶ Su domanda dell'UFAM, il titolare dell'autorizzazione generale d'importazione deve provare che l'importazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L'UFAM può richiedere tale prova entro i cinque anni successivi all'imposizione doganale.

⁷ L'UFAM revoca l'autorizzazione generale d'importazione se il titolare viola o non rispetta più le disposizioni ivi contenute.

⁸ L'UFAM informa i Cantoni in merito alla concessione ed alla revoca di autorizzazioni generali d'importazione.

3.1.3.2 Domanda

¹ Chi desidera ottenere un'autorizzazione generale d'importazione deve presentare una domanda all'UFAM.

² Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. i nomi e gli indirizzi degli esportatori esteri;

- c. per ogni sostanza da importare:
 - 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 - 2. la voce tariffale secondo gli allegati della legge del 9 ottobre 1986³⁰ sulla tariffa delle dogane (LTD),
 - 3. la quantità prevista in chilogrammi,
 - 4. i tipi d'impiego.

³ L'UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

⁴ Le domande che riguardano sostanze contemplate al numero 1 capoverso 1 lettere a e c–h devono essere inoltrate almeno 14 mesi prima dell'inizio dell'anno civile in cui è prevista l'importazione.

⁵ In merito alle domande secondo il capoverso 4, l'UFAM decide entro 2 mesi dalla ricezione della decisione della Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal concernente la quantità di una determinata sostanza che può essere importata per un determinato periodo e per un determinato impiego.

⁶ In merito alle domande complete concernenti le restanti sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, l'UFAM decide entro 2 mesi.

3.2 Preparati e oggetti

3.2.1 Divieto

È vietata l'importazione di preparati e oggetti che:

- a. contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. sono stati fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e sono elencati in un allegato del Protocollo di Montreal.

3.2.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 3.2.1 non si applica all'importazione di preparati e oggetti che possono essere importati secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 se sono importati da Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

³⁰ RS 632.10

4 Esportazione

4.1 Divieto

È vietata l'esportazione di:

- a. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. oggetti il cui uso richiede sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 1 capoverso 1 lettere a, c–f e h.

4.2 Deroga

Il divieto di cui al numero 4.1 lettera a non si applica all'esportazione verso Stati che si attengono alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera.

4.3 Autorizzazione d'esportazione

4.3.1 Principi

¹ Chi intende esportare sostanze che impoveriscono lo strato di ozono con un peso lordo superiore a 20 kg necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

² Essa è concessa quale autorizzazione all'esportazione di determinate sostanze, è limitata a dodici mesi ed è munita di un numero.

³ L'autorizzazione d'esportazione autorizza il titolare ad una sola esportazione di determinate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono verso un determinato importatore straniero di uno Stato che si attiene alle disposizioni del Protocollo di Montreal approvate dalla Svizzera. Essa è personale e non trasferibile.

⁴ Le sostanze che vengono esportate devono essere munite di una denominazione d'origine.

⁵ La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l'autorizzazione d'esportazione al momento della dichiarazione doganale.

⁶ Su domanda dell'UFAM, si deve poter provare in qualsiasi momento, con la relativa documentazione, che l'esportazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L'onere della prova si estingue cinque anni dopo l'imposizione doganale.

⁷ L'UFAM revoca l'autorizzazione generale d'esportazione se le disposizioni ivi contenute non sono più rispettate.

⁸ L'UFAM informa i Cantoni in merito alla concessione e alla revoca di autorizzazioni d'esportazione.

4.3.2 Domanda

¹ Chi desidera ottenere un'autorizzazione d'esportazione deve presentare una domanda all'UFAM.

² Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome e l'indirizzo dell'esportatore estero;
- c. per ogni sostanza da esportare:
 1. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta,
 2. la voce tariffale secondo gli allegati della LTD,
 3. il nome e l'indirizzo del detentore precedente,
 4. la quantità prevista in chilogrammi.

³ L'UFAM può esigere ulteriori dati sulla provenienza e sulla destinazione delle sostanze.

⁴ L'UFAM decide sulla domanda completa entro due mesi.

5 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori

¹ Gli importatori e gli esportatori devono notificare all'UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze che impoveriscono l'ozono di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 importate o esportate l'anno precedente.

² Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d'impiego:

³ L'obbligo di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 non riguarda né lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né il trasporto da uno di tali depositi all'estero.

6 Impiego

6.1 Divieto

È vietato l'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

6.2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all'impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica quando le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono vengono impiegate:

- a. come prodotti intermedi in vista della successiva trasformazione chimica completa;
- b. per gli scopi di ricerca e di analisi autorizzati ai sensi della decisione X/19 delle Parti contraenti del Protocollo di Montreal³¹.

³ L'UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle che impoveriscono lo strato di ozono o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze; e
- b. le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito.

7 Disposizioni transitorie

I preparati e gli oggetti fabbricati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono ed elencati in uno degli allegati del Protocollo di Montreal (n. 3.2.1 lett. b) possono essere importati ancora per un anno dopo l'entrata in vigore del relativo allegato del Protocollo di Montreal.

³¹ Il testo di questa Dec. può essere ordinato contro pagamento o visionato gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultato al sito Internet www.cheminfo.ch.

*Allegato 1.*³²
(art. 3)

Sostanze stabili nell'aria

1 Definizione

¹ Sono considerati sostanze stabili nell'aria:

- a. i composti organici fluorurati con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20° C oppure con un punto di ebollizione di al massimo 240° C a 1013,25 mbar e il cui periodo di permanenza medio nell'atmosfera è di almeno 2 anni;
- b. l'esafluoruro di zolfo (n. CAS 2551-62-4);
- c. il trifluoruro di azoto (n. CAS 7783-54-2).

² L'UFAM pubblica un elenco delle sostanze di cui al capoverso 1 più usate.

³ Sono equiparati a sostanze stabili nell'aria i preparati contenenti sostanze secondo il capoverso 1, sempre che si trovino in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio di tali preparati.

⁴ Per le sostanze stabili nell'aria che impoveriscono lo strato di ozono si applica l'allegato 1.4.

2 Importazione

2.1 Divieto

È vietata l'importazione di preparati e oggetti che contengono sostanze stabili nell'aria.

2.2 Deroghe

Il divieto di cui al numero 2.1 non si applica all'importazione di preparati e oggetti:

- a. per la cui fabbricazione o manutenzione secondo il numero 4.2 possono essere impiegate sostanze stabili nell'aria;
- b. che possono essere importati secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

³² Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 113).

3 Obbligo di notifica per gli importatori e gli esportatori

3.1 Principio

¹ Gli importatori devono notificare all'UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità di sostanze stabili nell'aria di cui al numero 1 capoversi 1 e 3 importate o esportate l'anno precedente.

² Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d'impiego.

3.2 Deroga

Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 3.1 gli importatori e gli esportatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell'articolo 41a della legge sulla protezione dell'ambiente se tale accordo settoriale garantisce che l'UFAM venga informato.

4 Impiego

4.1 Divieto

È vietato l'impiego di sostanze stabili nell'aria.

4.2 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 4.1 non si applica all'impiego di sostanze stabili nell'aria:

- a. per la fabbricazione di preparati o oggetti, che secondo le disposizioni degli allegati 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati;
- b. per la fabbricazione di semiconduttori se le emissioni sono limitate secondo lo stato della tecnica e costituiscono al massimo il 5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
- c. quale prodotto intermedio in vista della trasformazione chimica completa se le emissioni sono limitate secondo lo stato della tecnica e costituiscono al massimo lo 0,5 per cento della quantità di sostanze impiegate;
- d. per scopi di ricerca e di analisi.

² Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 4.1 non si applica inoltre all'impiego di esafluoruro di zolfo:

- a. per la fabbricazione della parte sottoposta ad alta tensione di acceleratori di particelle i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi, segnatamente apparecchi per esami radiografici, microscopi elettronici ed acceleratori industriali di particelle per la produzione di materie plastiche;
- b. per la fabbricazione di relais in miniatura;

- c. per la fabbricazione di impianti elettrici di erogazione con tensione nominale secondo la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) superiore a 1 kV e i cui compartimenti a gas sono costantemente monitorati o ermeticamente chiusi in conformità alla norma CEI 60694 edizione 2002-01³³;
- d. quale gas inerte nelle fonderie di alluminio e magnesio;
- e. per la manutenzione e il funzionamento di apparecchi e impianti che possono contenere esafluoruro di zolfo.

³ Le deroghe di cui al capoverso 2 sono ammissibili se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative all'esafluoruro di zolfo;
- b. non si impiega più esafluoruro di zolfo di quello necessario per lo scopo perseguito;
- c. le emissioni di esafluoruro di zolfo durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile; e
- d. un sistema funzionale garantisce lo smaltimento dell'esafluoruro di zolfo nel rispetto dell'ambiente.

⁴ L'UFAM emana, all'attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica per l'impiego dell'esafluoruro di zolfo nella fabbricazione di impianti di erogazione elettrici di cui al capoverso 2 lettera c. Prima di emanarle consulta le cerchie interessate.

⁵ L'UFAM può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee per altri impieghi di sostanze stabili nell'aria se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze alternative a quelle stabili nell'aria o preparati e oggetti alternativi a quelli fabbricati con tali sostanze;
- b. le sostanze che impoveriscono lo stato di ozono non vengono impiegate in quantità superiori a quella necessaria per lo scopo perseguito; e
- c. le emissioni di sostanze stabili nell'aria durante l'intero ciclo di vita dell'impiego previsto sono ridotte al minimo livello possibile.

4.3 Obbligo di notifica per l'esafluoruro di zolfo

4.3.1 Principio

¹ Chi mette in esercizio o fuori esercizio un apparecchio o un impianto contenente oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo deve notificarlo all'UFAM.

² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il tipo di apparecchio o d'impianto e la sua ubicazione;
- b. la quantità di esafluoruro di zolfo contenuto in detto apparecchio o impianto;

³³ Questa norma tecnica può essere ordinata presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur

- c. la data della messa in esercizio o della messa fuori esercizio;
- d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario dell'esafluoruro di zolfo.

4.3.2 Deroghe

¹ Sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i firmatari di un accordo settoriale secondo l'articolo 41a LPAmb concernente l'esafluoruro di zolfo se tale accordo settoriale garantisce che l'UFAM venga informato.

² Sono inoltre esentati dall'obbligo di notifica di cui al numero 4.3.1 i detentori di apparecchi e impianti contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo in sistemi di pressione chiusi ermeticamente secondo la norma CEI 60694 edizione 2002-01³⁴ se un firmatario di un accordo settoriale si fa carico dell'obbligo di notifica.

5 Etichettatura particolare

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori con sostanze stabili nell'aria elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici³⁵ (Protocollo di Kyoto) e impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo soltanto se etichettati con i seguenti dati:

- a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;
- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell'aria che sono o saranno contenute nei contenitori o impianti, per le quali è utilizzata la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. quantità di sostanze stabili nell'aria, in kg.

² Il fabbricante di apparecchi o di impianti non menzionati nel capoverso 1, contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sugli apparecchi o sugli impianti la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità contenuta in detti apparecchi o impianti.

³ L'etichetta di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

³⁴ Questa norma tecnica può essere ordinata presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

³⁵ RS **0.814.011**

Allegato 1.6
(art. 3)

Amianto

1 Definizioni

¹ Sono considerate amianto le fibre minerali naturali di:

- a. actinolite (n. CAS 77536-66-4);
- b. amosite (n. CAS 12172-73-5);
- c. antofillite (n. CAS 77536-67-5);
- d. crisotile (n. CAS 12001-29-5);
- e. crocidolite (n. CAS 12001-28-4);
- f. tremolite (n. CAS 77536-68-6).

² Sono considerati preparati contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile.

³ Sono considerati oggetti contenenti amianto quelli che contengono amianto non solo come impurità inevitabile nonché gli apparecchi e gli impianti quali veicoli, macchine e apparecchiature costruiti con componenti contenenti amianto.

2 Divieti

Sono vietati:

- a. l'impiego di amianto;
- b. l'immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti amianto;
- c. l'esportazione di preparati e oggetti contenenti amianto.

3 Deroghe

¹ Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, deroghe ai divieti di cui al numero 2 lettere a e b se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa all'amianto e non si usa più amianto di quello necessario per l'impiego al quale il preparato o l'oggetto è destinato; oppure
- b. a causa delle particolari caratteristiche costruttive si possono impiegare soltanto pezzi di ricambio contenenti amianto.

² Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, deroghe al divieto di cui al numero 2 lettera b per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se:

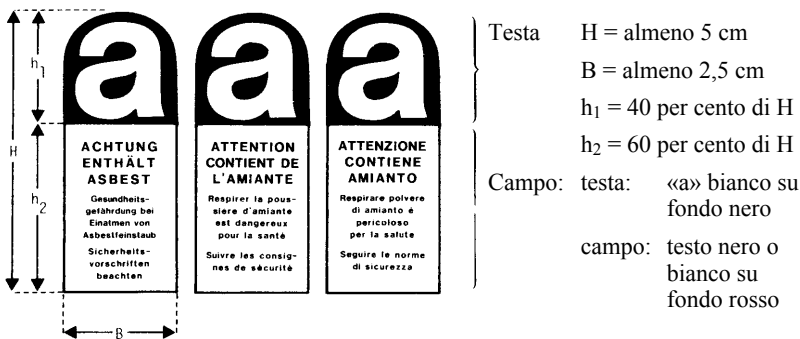
- erano in esercizio prima del 1° marzo 1990; e
- contengono solo piccole quantità di amianto e soltanto in forma legata.

³ Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga al divieto di cui al numero 2 lettera c per apparecchi e impianti costruiti con componenti contenenti amianto se le quantità di amianto contenute sono minime e solo in forma legata.

4 Etichettatura particolare

¹ Il fabbricante può immettere sul mercato amianto soltanto se l'imballaggio è contrassegnato con:

- il nome del fabbricante;
- un'indicazione dei pericoli per l'uomo e per l'ambiente e delle misure protettive, redatta in almeno due lingue ufficiali e conforme al modello seguente:



² Le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere apposte anche su preparati e oggetti contenenti amianto. Se l'etichetta è stampata direttamente sul preparato o sull'oggetto, per la testa e la colonna è sufficiente un solo colore, purché si distingua nettamente dallo sfondo. In questo caso le colonne con il testo possono anche essere disposte, sotto un'unica testa, una accanto all'altra o una sotto l'altra.

³ Per quanto concerne preparati e oggetti con componenti che contengono amianto, tali componenti devono riportare bene in vista le indicazioni di cui al capoverso 1.

⁴ Se, per motivi validi, non è possibile etichettare il preparato o l'oggetto secondo le disposizioni dei capoversi 1-3, l'UFAM, su domanda motivata e, d'intesa con l'UFSP, accorda una deroga temporanea. Esige inoltre che le necessarie indicazioni vengano trasmesse al destinatario in un'altra forma altrettanto chiara.

5 Istruzioni per l'uso

Se i preparati o gli oggetti contenenti amianto sono sottoposti, nell'ambito del loro impiego previsto, a una lavorazione che può produrre polveri fini, il fabbricante può fornirli soltanto se le istruzioni per l'uso contengono, almeno in due lingue ufficiali:

- a. l'avviso che un impiego non conforme comporta il pericolo di malattie polmonari e un maggior rischio cancerogeno; e
- b. raccomandazioni sulle misure protettive necessarie.

6 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'impiego di amianto nella fabbricazione di diaframmi per impianti di elettrolisi esistenti.

² Il divieto di cui al numero 2 lettere b e c non si applica ai diaframmi contenenti amianto destinati all'impiego in impianti di elettrolisi esistenti:

- a. fino alla scadenza del ciclo di vita di tali impianti; oppure
- b. fino a quando non saranno disponibili sostituti idonei privi di amianto.

*Allegato 1.7*³⁶
(art. 3)

Mercurio

1 Definizione

Sono considerati preparati e oggetti mercuriali quelli che contengono mercurio elementare o composti del mercurio non solo come impurità inevitabile.

2 Divieti

Sono vietati:

- a. l'immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di preparati e oggetti mercuriali;
- b. l'impiego di mercurio elementare, di composti del mercurio e di preparati mercuriali.

3 Deroghe

3.1 Immissione sul mercato

¹ Per l'immissione sul mercato di autoveicoli nonché dei loro materiali e componenti si applica l'allegato 2.16.

² Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l'allegato 2.16.

³ Per l'immissione sul mercato di pile si applica l'allegato 2.15.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato secondo il numero 2 lettera a non si applica:

- a. ai farmaci;
- b. agli oggetti d'antiquariato;
- c. ai prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell'articolo 35 capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 2005³⁷ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, stabilisce che possono contenere mercurio;
- d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l'allegato 2.16 numero 6.3 stabilisce che possono contenere mercurio.

³⁶ Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU **2005** 5451) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

³⁷ RS **817.02**

⁵ Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo privo di mercurio e se la quantità di mercurio usato non supera quella necessaria per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica:

- a. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi;
- b. ai colori per restauri;
- c. ai dispositivi medici per usi professionali, eccettuati i termometri per la misurazione della temperatura corporea;
- d. ai preparati per laboratori;
- e. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione.

⁶ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all'importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.

3.2 Impiego

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera b non si applica all'impiego di:

- a. mercurio nei laboratori;
- b. mercurio destinato a scopi di ricerca;
- c. mercurio destinato alla produzione di preparati e oggetti mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1;
- d. preparati mercuriali che possono essere immessi sul mercato conformemente al numero 3.1.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio e se non si usa più mercurio di quello necessario, il mercurio può essere impiegato:

- a. per dispositivi medici per usi professionali;
- b. come sostanza ausiliaria in processi di fabbricazione, a condizione che non si ritrovi nel prodotto finale.

3.3 Concessione di ulteriori deroghe

Su domanda motivata, l'UFAM, d'intesa con l'UFSP, può concedere ulteriori deroghe se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un preparato alternativo senza mercurio; e
- b. non si impiega più mercurio di quello necessario per lo scopo perseguito.

4 Disposizioni transitorie

¹ e ² ...

³ Per quanto concerne l'impiego di mercurio in impianti per la produzione di cloro esistenti, il Dipartimento incaricato della protezione dell'ambiente decide la data in cui entra in vigore il divieto secondo il numero 2 lettera b in base all'entrata in vigore di una regolamentazione corrispondente nell'Unione europea.

⁴ Su domanda, i detentori di impianti secondo il capoverso 3 mettono a disposizione dell'autorità esecutiva cantonale competente un bilancio del mercurio.

Allegato 1.8³⁸
(art. 3)

Octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati

1 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti tipi di prodotto se il loro contenuto in massa di octilfenolo (formula bruta $C_{14}H_{22}O$), nonilfenolo (formula bruta $C_{15}H_{24}O$) o dei loro etossilati è pari o superiore allo 0,1 per cento:

- a. detersivi per tessili secondo l'allegato 2.1;
- b. prodotti di pulizia secondo l'allegato 2.2;
- c. cosmetici secondo l'articolo 35 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
- d. prodotti per la lavorazione dei tessili;
- e. prodotti per la lavorazione della pelle;
- f. prodotti per la lavorazione dei metalli;
- g. mezzi ausiliari per la produzione di cellulosa e di carta;
- h. grasso da mungitura che contiene queste sostanze come emulsionanti;
- i. biocidi e prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze come sostanze ausiliarie per la loro formulazione.

² È vietato l'impiego di octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al capoverso 1.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

- a. agli spermicidi;
- b. ai prodotti per la lavorazione dei tessili e del cuoio se:
 1. durante i trattamenti non vengono liberati nelle acque di scarico etossilati di octilfenolo o di nonilfenolo, oppure
 2. in impianti per trattamenti speciali come la sgrassatura di pelli di pecora la frazione organica è eliminata completamente dall'acqua di processo prima del trattamento biologico delle acque di scarico;
- c. ai prodotti per la lavorazione dei metalli destinati all'impiego in sistemi controllati e chiusi nei quali il liquido detergente è riciclato o incenerito.

³⁸ Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5451).

³⁹ RS 817.02

3 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di cui al numero 1 capoverso 1 si applica ai tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h:

- a. dal 1° agosto 2006 se contengono nonilfenolo o i suoi etossilati;
- b. dal 1° agosto 2008 se contengono octilfenolo o i suoi etossilati.

² Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere immessi sul mercato come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è stata autorizzata prima del 1° agosto 2005 ancora fino allo scadere della durata di validità di tale autorizzazione.

³ Il nonilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2006 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h.

⁴ L'octilfenolo e i suoi etossilati possono essere impiegati ancora fino al 31 luglio 2008 a scopi per i quali sono impiegati i tipi di prodotti di cui al numero 1 capoverso 1 lettere b–h.

⁵ Gli etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo possono essere impiegati come sostanze ausiliarie per la formulazione nei biocidi o nei prodotti fitosanitari conformemente al capoverso 2.

Allegato 1.⁹⁴⁰
(art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

1 Composti organofosforici

1.1 Definizione

Sono considerati composti organofosforici con effetti ignifughi:

- a. tris-(2,3 dibromopropil)fosfato (n. CAS 126-72-7);
- b. tris-(aziridinil)-fosfinossido (n. CAS 545-55-1).

1.2 Divieto

I prodotti tessili che contengono sostanze secondo il numero 1.1 e che sono destinati a essere portati direttamente o indirettamente sul corpo (abiti, parrucche, costumi di carnevale, ecc.) o all'arredamento e al rivestimento di locali (lenzuola, tovaglie, tappezzeria per mobili, tappeti, tende, ecc.) non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante.

2 Bifenili e difenileteri bromati

2.1 Definizioni

¹ Sono considerati bifenili e difenileteri bromati con effetti ignifughi:

- a. i bifenili polibromati (PBB) con la formula bruta: $C_{12}H_{10-n}Br_n$ con $2 \leq n \leq 10$;
- b. il pentabromodifeniletere (PentaBDE) con la formula bruta: $C_{12}H_5Br_5O$;
- c. l'octabromodifeniletere (OctaBDE) con la formula bruta: $C_{12}H_2Br_8O$;
- d. il decabromodifeniletere (DecaBDE) con la formula bruta: $C_{12}Br_{10}O$.

² Le sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–d comprendono anche i congeneri formati come sottoprodotti durante il processo di fabbricazione.

2.2 Divieti

2.2.1 Bifenili polibromati (PBB)

¹ Gli apparecchi nuovi delle seguenti categorie non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di PBB superiore allo 0,1 per cento:

⁴⁰ Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

- a. apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'articolo 3 lettera a della direttiva, 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003⁴¹, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/95/CE), che rientrano nelle categorie menzionate nell'allegato IA della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003⁴², sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2002/96/CE);
- b. lampade per uso domestico;
- c. pezzi di ricambio per oggetti secondo le lettere a e b.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE e ai relativi pezzi di ricambio.

2.2.2 Pentabromodifeniletere (PentaBDE) e octabromodifeniletere (OctaBDE)

¹ Sono vietati la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PentaBDE e OctaBDE, come pure di sostanze o preparati con un tenore in peso dello 0,1 per cento o più di PentaBDE od OctaBDE; deroghe sono previste per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

² Gli oggetti nuovi non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di PentaBDE o OctaBDE superiore allo 0,1 per cento.

2.2.3 Decabromodifeniletere (DecaBDE)

¹ Gli apparecchi nuovi delle seguenti categorie non possono essere immessi sul mercato se le parti trattate con sostanze ignifughe hanno un contenuto in massa di DecaBDE superiore allo 0,1 per cento:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE che rientrano nelle categorie menzionate nell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE;
- b. lampade per uso domestico;
- c. pezzi di ricambio per oggetti di cui alle lettere a e b.

⁴¹ GU L 37 del 13/2/2003, pag. 19. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

⁴² GU L 37 del 13/2/2003, pag. 24.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie 8 (dispositivi medicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) di cui all'allegato IA della direttiva 2002/96/CE e ai relativi pezzi di ricambio;
- b. ad altri apparecchi secondo il capoverso 1 lettere a e b che contengono DecaBDE e ai relativi pezzi di ricambio se, secondo lo stato della tecnica, non esiste una sostanza alternativa al DecaBDE.

³ L'UFAM emana, all'attenzione delle autorità esecutive, raccomandazioni sullo stato della tecnica secondo il capoverso 2 lettera b, basandosi in particolare sui risultati della procedura di valutazione di cui al punto 10 dell'allegato della direttiva 2002/95/CE.

3 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui ai numeri 2.2.1–2.2.3 non si applicano ai seguenti oggetti se essi sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° luglio 2006:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici;
- b. lampade per uso domestico;
- c. pezzi di ricambio per oggetti secondo le lettere a e b.

² I divieti di cui ai numeri 2.2.1 capoverso 1 lettera c e 2.2.3 capoverso 1 lettera c non si applicano ai pezzi di ricambio per oggetti secondo il capoverso 1 lettere a e b.

³ a ⁵ ...

Allegato 1.10⁴³
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione

1 Definizioni

¹ Le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all'allegato VI sezione 4 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁴⁴, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, devono essere:

- a. classificate come «sostanze cancerogene della categoria 1» o «sostanze cancerogene della categoria 2»;
- b. contrassegnate almeno con l'indicazione «tossico (T)»; e
- c. contrassegnate con l'indicazione per pericoli particolari (frasi R) R 45 o R 49 di cui all'allegato 1 numero 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴⁵ sui prodotti chimici.

² Le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all'allegato VI sezione 4 direttiva 67/548/CEE, devono essere:

- a. classificate come «mutagene della categoria 1» oppure «mutagene della categoria 2»; e
- b. contrassegnate con la frase R 46.

³ Le sostanze pericolose per la riproduzione delle categorie 1 e 2 sono sostanze che, secondo i criteri di cui all'allegato VI sezione 4 direttiva 67/548/CEE, devono essere:

- a. classificate come «pericolose per la riproduzione della categoria 1» oppure «pericolose per la riproduzione della categoria 2»; e
- b. contrassegnate con le frasi R 60 o R 61.

⁴³ Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU **2005** 5451) e dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2007** 111).

⁴⁴ GU L 196 del 16/8/1967, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 52 del 30/04/2004, pag. 1 rettificata nella GU L 216 del 16/06/2004, pag. 3 e nella GU L 236 del 7/7/2004, pag. 18). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito Internet www.cheminfo.ch.

⁴⁵ RS **813.11**

2 Divieto

¹ Le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione delle categorie 1 e 2 e le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere fornite al pubblico se:

- a. sono contemplate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. In caso di modifiche, l'Ufficio federale della sanità pubblica indica, d'intesa con l'UFAM e con la Segreteria di Stato dell'economia⁴⁶, la versione applicabile;
- b. sono contemplate nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976⁴⁷, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; e
- c. il loro contenuto in massa supera la concentrazione che:
 1. è stabilita nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure
 2. sempre che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE non contempli alcun valore limite per la concentrazione, è determinata nell'allegato II parte B numero 6 tabelle VI e VI A della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999⁴⁸, sull'adeguamento delle disposizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

² ...

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 non si applica:

- a. ai farmaci;
- b. ai colori per la pittura artistica;
- c. ai carburanti per motori.

² Per le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione contenute in prodotti cosmetici si applica l'ordinanza del 23 novembre 2005⁴⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

⁴⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

⁴⁷ GU L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalle direttive:

— 2003/36/CE (GU L 156 del 25/6/2003, p. 26)

— 2005/90/CE (GU L 33 del 4/2/2006, p. 28).

⁴⁸ GU L 200 del 30/7/1999, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE (GU L 226 del 22/8/2001, pag. 5).

⁴⁹ RS **817.02**

4 Etichettatura particolare

¹ L'imballaggio di sostanze e preparati che rientrano nel divieto di cui al numero 2 deve recare la seguente indicazione: «A uso esclusivamente professionale».

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

*Allegato 1.11*⁵⁰
(art. 3)

Sostanze liquide pericolose

1 Definizione

Sono considerati sostanze o preparati liquidi pericolosi le sostanze e i preparati liquidi con una delle caratteristiche di cui agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵¹ sui prodotti chimici (OPChim).

2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di sostanze e preparati liquidi pericolosi in:

- a. oggetti per la decorazione che producono effetti di luce e colore per mezzo di cambiamento di fase;
- b. giochi scherzosi;
- c. altri giochi o oggetti che, oltre all'uso ludico prestabilito, possono servire anche da decorazione.

² Non devono contenere coloranti, eccetto per motivi fiscali, né sostanze odorose le sostanze e i preparati liquidi pericolosi:

- a. che sono classificati come pericolosi se inalati e contrassegnati con la frase R 65 secondo l'allegato 1 numero 2.1 OPChim; e
- b. che possono essere impiegati come combustibile in lampade ornamentali (oli lampanti) e sono destinati al grande pubblico.

3 Etichettatura particolare

¹ Gli oli lampanti etichettati con la frase R 65 e destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione seguente sull'imballaggio: «Le lampade riempite con questo liquido sono da conservare lontano dalla portata dei bambini. Ingerire dell'olio, anche se in piccola quantità o succhiare lo stoppino può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

² Gli accendifuoco liquidi etichettati con la frase R 65 e destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione seguente sull'imballaggio: «Anche un solo sorso di accendifuoco può causare lesioni polmonari potenzialmente fatali».

³ L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e indelebile.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice all'O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).

⁵¹ RS 813.11

4 Etichettatura particolare

¹ Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi che riportano la frase R 65 e sono destinati al grande pubblico devono essere imballati in un recipiente nero e opaco, con una capacità massima di un litro.

² Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico possono essere immesse sul mercato solo se conformi alle norma europea EN14059⁵².

5 Etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008⁵³

Gli oli lampanti e gli accendifuoco liquidi etichettati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 con la frase H304 e destinati al grande pubblico devono soddisfare i requisiti di cui ai numeri 2 e 4.

6 Disposizioni transitorie

¹ Gli oli lampanti e gli accendifuoco destinati al grande pubblico, imballati ed etichettati secondo il diritto previgente possono essere immessi sul mercato fino al 30 novembre 2011.

² Le lampade a olio decorative destinate al grande pubblico fabbricate prima del 1° dicembre 2010 e che non soddisfano le condizioni di cui al numero 4 capoverso 2 possono essere immesse sul mercato fino al 30 novembre 2011.⁵⁴

⁵² La norma è disponibile presso il Centro svizzero d'informazione per le regole tecniche (switec), www.snv.ch.

⁵³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2009, GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

⁵⁴ RU **2010** ...

*Allegato 1.12*⁵⁵
(art. 3)

Benzene e omologhi

1 Benzene

1.1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.

1.2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano quando devono essere impiegati benzene nonché sostanze e preparati che contengono benzene:

- a. in sistemi chiusi nell'ambito di processi industriali;
- b. a scopi di analisi e di ricerca.

² Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁵⁶ contro l'inquinamento atmosferico.

2⁵⁷ Toluene

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di toluene (n. CAS 108-88-3) e preparati con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento di toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU **2007 111**).

⁵⁶ RS **814.318.142.1**

⁵⁷ In vigore dal 1° set. 2008.

Allegato 1.13⁵⁸
(art. 3)

Nitroaromatici, ammine aromatiche e coloranti azoici

1 Definizione

È considerato colorante blu il colorante azoico con i seguenti componenti:

- a. disodi-
o-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(
1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-)
(formula bruta $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S_2Na$; n. CAS 118685-33-9); e
- b. trisodio
bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)
cromato(1-) (formula bruta $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2 \cdot 3Na$).

2 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego delle seguenti sostanze:

- a. 2-naftilamina (n. CAS 91-59-8) e i suoi sali;
- b. 4-aminobifenile (n. CAS 92-67-1) e i suoi sali;
- c. benzidina (n. CAS 92-87-5) e i suoi sali;
- d. 4-nitrobifenile (n. CAS 92-93-3).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di sostanze di cui al paragrafo 1 pari o superiore allo 0,1 per cento.

³ Il colorante blu come pure le sostanze e i preparati con un contenuto in massa di colorante blu pari o superiore allo 0,1 per cento non possono essere immessi sul mercato o impiegati per colorare prodotti tessili o in pelle.

3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2 capoversi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca.

⁵⁸ Aggiornato dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5451).

² Per i coloranti azoici impiegati in prodotti tessili e in pelle e che possono emettere sostanze di cui al numero 2 capoverso 1 o altre ammine aromatiche si applica l'articolo 42 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁵⁹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 capoverso 3 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

Allegato 1.14
(art. 3)

Di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB)

1 Divieti

¹ Sono vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di di- μ -ossi-di-n-butilstannio-idrossiborano (DBB, n. CAS 75113-37-0).

² Sono inoltre vietati l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di DBB pari o superiore allo 0,1 per cento.

2 Deroghe

I divieti di cui al numero 1 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato e all'impiego a scopi di analisi e di ricerca;
- b. quando da processi di lavorazione risultano prodotti finali con un contenuto in massa di DBB inferiore allo 0,1 per cento.

*Allegato 1.15*⁶⁰
(art. 3)

⁶⁰ Non ancora in vigore.

Allegato 1.16⁶¹
(art. 3)

Perfluorottano sulfonati

1 Definizioni

Sono considerati perfluorottano sulfonati (PFOS) le sostanze con la formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$ dove X significa OH, sale metallico $[O-M^+]$, alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri.

2 Divieti

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,005 per cento.

² È vietata l'immissione sul mercato di nuovi oggetti e di loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0,1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure
- b. nel caso di tessuti o altri materiali rivestiti, più di 1 µg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.

3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2 non si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzazione a scopi di analisi e di ricerca.

² I divieti di cui al numero 2 non si applicano inoltre ai seguenti prodotti né alle sostanze né ai preparati necessari per la loro fabbricazione:

- a. fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;
- b. rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;
- c. abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura nei quali le emissioni di PFOS nell'ambiente sono limitate al minimo;
- d. fluidi idraulici per la navigazione aerea e aerospaziale;

⁶¹ Introdotta dal n. 14 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 113).

- e. prodotti medicinali e loro componenti, se le quantità di PFOS emesse nel processo di fabbricazione e nello smaltimento dei solventi utilizzati nel processo sono ridotte al minimo.

4 Obbligo di notifica

¹ Chi utilizza PFOS come pure sostanze e preparati che contengono PFOS secondo il numero 3 capoverso 2, deve notificare all'UFAM entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno precedente:

- a. il nome della sostanza o del preparato e il nome del fornitore;
- b. la quantità di PFOS utilizzata, in kg;
- c. le informazioni sullo scopo dell'utilizzazione dei PFOS;
- d. le quantità di PFOS emesse nell'ambiente nel quadro dell'utilizzazione, in kg;
- e. le indicazioni sulle possibilità di rinunciare all'utilizzazione dei PFOS.

² I detentori di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 1° agosto 2011 (n. 5), devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all'UFAM la quantità, in kg, di schiuma antincendio contenente PFOS a loro disposizione il 31 dicembre dell'anno precedente. La prima notifica deve fornire anche il nome della schiuma antincendio, del fabbricante come pure le indicazioni in suo possesso sul contenuto di massa di PFOS della schiuma antincendio.

5 Disposizioni transitorie

In deroga al divieto di cui al numero 2 capoverso 1, schiume antincendio contenenti PFOS, immesse sul mercato entro il 1° agosto 2011, possono essere ancora impiegate come segue:

- a. nelle installazioni per la protezione di impianti, inclusa l'utilizzazione per i necessari controlli delle funzioni di tali installazioni entro il 30 novembre 2018;
- b. dai corpi di pompieri e da forze d'intervento militari per la lotta antincendio in casi gravi entro il 30 novembre 2014.

Allegato 2

Disposizioni per gruppi di preparati e oggetti

Allegato 2.1⁶²
(art. 3)

Detersivi per tessuti

1 Definizione

¹ I detersivi per tessuti sono prodotti di lavatura e prodotti ausiliari di lavatura per tessuti che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Comprendono in particolare:

- a. i detersivi per il prelavaggio e i detersivi combinati;
- b. i detersivi per capi fini e i detersivi speciali;
- c. gli addolcitori d'acqua;
- d. i prodotti per il pretrattamento;
- e. gli sbiancanti e i decoloranti;
- f. gli ammorbidenti.

² Non sono considerati detersivi per tessuti i prodotti usati in processi speciali di lavatura e pulizia nella fabbricazione e lavorazione dei tessuti.

³ Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

2 Divieti

¹ I detersivi per tessuti non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:

- a. composti organici alogenati liquidi quali il diclorometano (n. CAS 75-09-2), il tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), il tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);

⁶² Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2007** 111), dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU **2008** 561), dal n. 2 dell'all. all'O del 14 gen. 2009 (RU **2009** 401) e dal n. 16 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

- b. fosfati;
- c. più dello 0,5 per cento in massa di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetraacetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché i composti da essi derivati;
- d. più dello 0,5 per cento in massa di fosforo;
- e. tensioattivi anionici o non anionici la cui biodegradabilità primaria sia inferiore all'80 per cento;
- f. tensioattivi cationici o anfoteri la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;
- g. tensioattivi la cui biodegradabilità finale sia inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);
- h. tensioattivi compresi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004⁶³, sui detersivi:

Nome (Nomenclatura IUPAC ⁶⁴)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
--	-----------------------	--------	-------------

² L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera h alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

³ I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

¹ Per i detersivi per tessili deve essere indicata la presenza delle seguenti sostanze se il loro contenuto in massa è superiore allo 0,2 per cento:

- a. fosfonati;
- b. tensioattivi anionici;
- c. tensioattivi non ionici;
- d. tensioattivi cationici;
- e. tensioattivi anfoteri;

⁶³ GU L 104 dell'8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch

⁶⁴ International Union of Pure and Applied Chemistry.

- f. sbiancanti a base di ossigeno;
- g. sbiancanti a base di cloro;
- h. idrocarburi aromatici;
- i. idrocarburi alifatici;
- j. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali;
- k. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali;
- l. saponi;
- m. zeoliti;
- n. policarbossilati.

² Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

- inferiore al 5 per cento,
- pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento,
- pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento,
- pari o superiore al 30 per cento.

³ Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:

- a. gli enzimi;
- b. i conservanti;
- c. i disinfettanti;
- d. gli sbiancanti ottici;
- e. le sostanze odorose.

⁴ Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell'elenco di cui all'allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976⁶⁵, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva.

^{4bis} Per i detersivi per tessili devono essere indicati il nome del prodotto, nonché il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il detersivo in questione è importato da uno Stato membro dello SEE, possono essere indicati il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE conformemente all'articolo 11 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 648/2004. Il secondo periodo non si applica all'importazione di detersivi pericolosi ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁶⁶ sui prodotti chimici (O-PCim) e destinati a essere forniti al grande pubblico.

⁶⁵ GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell'11/3/2003, pag. 26).

⁶⁶ RS **813.11**

⁵ Per i detersivi per tessuti devono essere indicati l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

⁶ Le indicazioni sono da apporre sull'imballaggio. Se il detersivo per tessuti è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

⁷ L'etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.

4 Istruzioni per l'uso

¹ Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi forniti al grande pubblico, il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi).

² Un dosaggio dipendente dalla durezza dell'acqua deve essere adeguato alle gradazioni di durezza totale, ovvero dolce, media ($25^\circ \text{df} = 2.5 \text{ mmol CaCO}_3/\text{l}$) e dura.

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

¹ Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato detersivi per tessuti forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 2005⁶⁷ sui prodotti chimici) o all'autorità cantonale competente per l'esecuzione secondo l'articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

² Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

³ I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

⁴ La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome del detersivo;
- b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE secondo l'articolo 2 punto 10 del regolamento (CE) n. 648/2004;
- c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
 - pari o superiore al 10 per cento,
 - pari o superiore all'1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
 - pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all'1 per cento,
 - inferiore allo 0,1 per cento;

- d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI⁶⁸ e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 D deroghe

¹ I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all'importazione di detersivi per tessili se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

² Il numero 2 capoverso 1 lettere e–h non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁶⁹ sui biocidi (OBioc). Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

³ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
---------------------------	-----------------------	--------	-------------

⁴ L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 3 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

⁵ In seguito a una domanda motivata, l'UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera g per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004 se essi sono utilizzati in detersivi per tessili impiegati esclusivamente per usi non domestici. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

7 Disposizioni transitorie

¹ Le seguenti disposizioni entrano in vigore l'8 ottobre 2005:

- i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere f, g e h;
- le prescrizioni particolari per l'etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettere d ed e nonché al numero 4;
- le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

⁶⁸ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

⁶⁹ RS 813.12

² I detersivi per tessili che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera g e che erano già sul mercato prima dell'8 ottobre 2005 possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

³ A partire dall'8 ottobre 2007, i detersivi per tessili di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all'UFAM:

- a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell'UE una domanda di deroga relativa al campo d'impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure
- b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 5.

⁴ Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l'autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

Allegato 2.2⁷⁰
(art. 3)

Prodotti di pulizia

1 Definizione

¹ I prodotti di pulizia sono preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare:

- a. i detersivi per lavastoviglie;
- b. i detersivi per stoviglie a mano;
- c. i detergenti universali;
- d. i brillantanti;
- e. gli abrasivi;
- f. i detergenti per WC;
- g. i detergenti per automobili;
- h. i detergenti per metalli;
- i. i detergenti per motori;
- j. i detergenti per l'industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori;
- k. i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili;
- l. i detergenti per tappeti;
- m. i prodotti sgrassanti;
- n. i prodotti antiruggine.

² Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o naturale, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.

2 Divieti

¹ I prodotti di pulizia non possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato se contengono:

⁷⁰ Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2007** 111), dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU **2008** 561), dal n. 2 dell'all. all' O del 14 gen. 2009 (RU **2009** 401), dal n. I dell'O dell'UFAM del 19 ott. 2009 (RU **2009** 5429) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

- a. composti organici alogenati liquidi quali diclorometano (n. CAS 75-09-2), tricloroetilene (n. CAS 79-01-6), tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4);
- b. più dell'1 per cento in massa di acido etilendiamminotetracetico (EDTA; n. CAS 60-00-4), acido propilendiamminotetracetico (PDTA; n. CAS 1939-36-2) o i loro sali nonché composti da essi derivati;
- c. tensioattivi anionici o non ionici la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;
- d. tensioattivi cationici o anfoteri, la cui biodegradabilità primaria è inferiore all'80 per cento;
- e. tensioattivi la cui biodegradabilità finale è inferiore al 60 per cento (mineralizzazione) o al 70 per cento (riduzione di carbonio organico disciolto);
- f. tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004⁷¹, sui detergenti:

Nome (Nomenclatura IUPAC ⁷²)	N. EINECS o N. ELINCS	N. CAS	Limitazioni
--	-----------------------	--------	-------------

² L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera f alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

³ I metodi di verifica e di analisi sono disciplinati dagli allegati II, III e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004.

3 Etichettatura particolare

¹ Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti ingredienti se il contenuto in massa comporta più dello 0,2 per cento di:

- a. fosfati;
- b. fosfonati;
- c. tensioattivi anionici;
- d. tensioattivi non ionici;
- e. tensioattivi cationici;

⁷¹ GU L 104 dell'8/4/2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giu. 2009 (GU L 164 del 26/6/2009, pag. 3). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati al sito internet www.cheminfo.ch.

⁷² International Union of Pure and Applied Chemistry.

- f. tensioattivi anfoteri;
- g. sbiancanti a base di ossigeno;
- h. sbiancanti a base di cloro;
- i. idrocarburi aromatici;
- j. idrocarburi alifatici;
- k. EDTA (n. CAS 60-00-4) e i suoi sali;
- l. acido nitrilotriacetico (NTA, n. CAS 139-13-9) e i suoi sali;
- m. saponi;
- n. zeoliti;
- o. policarbossilati;
- p. fenoli e fenoli alogenati;
- q. paradiclorobenzene (n. CAS 106-46-7).

² Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

- inferiore al 5 per cento;
- pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento;
- pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento;
- pari o superiore al 30 per cento.

³ Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro contenuto in massa devono sempre essere dichiarati come tali:

- a. gli enzimi;
- b. i conservanti;
- c. i disinfettanti;
- d. le sostanze odorose.

⁴ Se delle sostanze odorose allergeniche riportate nell'elenco di cui all'allegato III parte 1 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976⁷³, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, vengono aggiunte come tali in concentrazione superiore allo 0,01 per cento, esse vanno indicate utilizzando la nomenclatura contemplata nella direttiva.

^{4bis} Per i prodotti di pulizia devono essere indicati il nome del prodotto e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fabbricante. Se il prodotto di pulizia in questione è importato da uno Stato membro dello SEE, possono essere indicati il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE conformemente all'articolo 11 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 648/2004. Il secondo periodo non si applica all'importazione di detersivi pericolosi ai

⁷³ GU L 262 del 27/9/1976, pag. 169, nella versione della direttiva 2003/15/CE (GU L 66 dell'11/3/2003, pag. 26).

sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁷⁴ sui prodotti chimici e destinati a essere forniti al grande pubblico.

⁵ Per i prodotti di pulizia devono essere indicati l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, se disponibile, e il numero di telefono ai quali si può richiedere la scheda dei dati relativi agli ingredienti di cui al numero 5.

⁶ Le indicazioni sono da apporre sull'imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito per un impiego professionale o commerciale, le stesse indicazioni possono essere comunicate in un'altra forma appropriata (ad es. mediante schede tecniche dei dati o schede dei dati di sicurezza).

⁷ L'etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.

4 Istruzioni per l'uso

Nelle istruzioni per l'uso dei detersivi per lavastoviglie domestiche, il dosaggio deve essere indicato in modo tale che, rispettando dette istruzioni, non si impieghino più di 2,5 g di fosforo per ciclo di lavaggio.

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

¹ Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 2005⁷⁵ sui prodotti chimici) o all'autorità cantonale competente per l'esecuzione secondo l'articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

² Su domanda, inoltre, i fabbricanti devono fornire immediatamente e gratuitamente, per scopi medici, la scheda dei dati relativi agli ingredienti ai medici e al loro personale ausiliario, i quali sono vincolati al segreto professionale.

³ I medici e il loro personale ausiliario secondo il capoverso 2 devono trattare in modo confidenziale i dati loro forniti e possono utilizzarli esclusivamente per scopi medici.

⁴ La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. nome del prodotto di pulizia;
- b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE secondo l'articolo 2 punto 10 del regolamento (CE) n. 648/2004;
- c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
 - pari o superiore al 10 per cento,
 - pari o superiore all'1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,

⁷⁴ RS 813.11

⁷⁵ RS 813.11

- pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all'1 per cento,
 - inferiore allo 0,1 per cento;
- d. per ogni ingrediente devono essere indicate la denominazione chimica o IUPAC, il numero CAS e, se disponibili, la definizione INCI⁷⁶ e la definizione riportata nella farmacopea ufficiale svizzera o europea. Le impurità non sono considerate ingredienti.

6 Derghe

¹ I requisiti di cui ai numeri 2–5 non si applicano all'importazione di prodotti di pulizia se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

² In seguito a una domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e
- b. le sostanze menzionate non vengono impiegate in quantità superiori a quelle necessarie per lo scopo perseguito.

³ Il numero 2 capoverso 1 lettere c–f non si applica ai tensioattivi che sono principi attivi di disinfettanti omologati secondo l'OBioc⁷⁷ o che soddisfano i requisiti fissati dall'ordinanza del 17 ottobre 2001⁷⁸ relativa ai dispositivi medici. Inoltre, per tali disinfettanti non si applicano i numeri 4 e 5.

⁴ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensioattivi figuranti nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura IUPAC)	N. CE	N. CAS	Limitazioni
Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8 EO)	Nessuno (polimero)	147993-59-7	Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019: – lavaggio di bottiglie – cleaning-in-place (CIP) – pulizia dei metalli

⁵ L'UFAM adegua le disposizioni di cui al capoverso 4 alle modifiche del regolamento (CE) n. 648/2004.

⁶ In seguito a una domanda motivata, l'UFAM può ammettere altre deroghe al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e per tensioattivi che non sono elencati negli allegati V o VI del regolamento (CE) n. 648/2004. In tale ambito tiene conto dei criteri stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 648/2004.

⁷⁶ International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

⁷⁷ RS 813.12

⁷⁸ RS 812.213

7 Disposizioni transitorie

¹ Le seguenti disposizioni entrano in vigore l'8 ottobre 2005:

- a. i divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettere d–f;
- b. le prescrizioni particolari per l'etichettatura contemplate al numero 3 capoverso 3 lettera d nonché al numero 4;
- c. le disposizioni concernenti la scheda dei dati di cui al numero 5.

² I prodotti di pulizia che contengono tensioattivi secondo il numero 2 capoverso 1 lettera e, e che erano già sul mercato prima dell'8 ottobre 2005, possono continuare ad essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato al massimo fino al 7 ottobre 2007.

³ A partire dall'8 ottobre 2007, i prodotti di pulizia di cui al capoverso 2 possono essere fabbricati per uso privato o immessi sul mercato solo se all'UFAM:

- a. è stata fornita la prova che, prima di quella data, è stata presentata in uno Stato membro dell'UE una domanda di deroga relativa al campo d'impiego in questione secondo la procedura fissata dal regolamento (CE) n. 648/2004; oppure
- b. è stata presentata una domanda di deroga secondo il numero 6 capoverso 6.

⁴ Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 si applicano solo finché l'autorità competente non decide in merito alla richiesta di approvazione di una deroga.

*Allegato 2.3*⁷⁹
(art. 3)

Solventi

1 Definizioni

¹ Sono considerati solventi le sostanze o i preparati che vengono impiegati in processi di pulitura oppure per dissolvere, mettere in emulsione o in sospensione sostanze senza modificarle chimicamente.

² Sono considerati solventi alogenati i solventi in cui la somma del contenuto in massa delle seguenti sostanze supera l'1 per cento:

- a. diclorometano (n. CAS 75-09-2);
- b. 1,1-dicloroetano (n. CAS 75-34-3);
- c. 1,2-dicloroetano (n. CAS 107-06-2);
- d. cloroformio (n. CAS 67-66-3);
- e. tricloroetilene (n. CAS 79-01-6);
- f. tetracloroetilene (n. CAS 127-18-4).

2 Divieti

Sono vietati:

- a. la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'impiego di solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5);
- b. la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di preparati o oggetti composti con solventi che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica ai solventi che contengono sostanze stabili nell'aria e sono impiegati negli impianti per il trattamento delle superfici secondo l'allegato 2 numero 87 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁸⁰ contro l'inquinamento atmosferico.

⁷⁹ Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 113).
⁸⁰ RS **814.318.142.1**

² L'UFAM può accordare deroghe temporanee al divieto di cui al numero 2 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste una sostanza alternativa; e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni.

4 Etichettatura particolare

¹ Sull'etichetta dei contenitori con capacità superiore a 2,5 litri di solventi alogenati devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. l'indicazione che il contenitore contiene solventi alogenati;
- b. la denominazione chimica, il punto di ebollizione e il contenuto in massa di ogni sostanza elencata al numero 1 capoverso 2 e il cui contenuto in massa è superiore al 10 per cento.

² I contenitori con solventi contenenti sostanze stabili nell'aria, che sono elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto, devono essere etichettati con i seguenti dati:

- a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;
- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze stabili nell'aria che sono nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. la quantità di sostanze stabili nell'aria, in kg.

³ La dicitura secondo i capoversi 1 e 2 deve essere in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

5 Utilizzazione di rifiuti di solventi alogenati

5.1 Divieto di mescolare

¹ Chi utilizza, a titolo professionale o commerciale, solventi alogenati non può mescolare i rifiuti di tali solventi:

- a. con solventi non alogenati o con rifiuti di solventi non alogenati;
- b. con altri tipi di solventi alogenati o di rifiuti di solventi alogenati se ciò ne rende il riciclaggio sensibilmente più difficile;
- c. con altri rifiuti, sostanze, preparati o oggetti.

² Il divieto di cui al capoverso 1 lettera b non si applica a chi non impiega annualmente più di 20 litri di una sostanza menzionata al numero 1 capoverso 2.

³ I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano a chi ricicla o incenerisce correttamente per proprio conto i rifiuti di solventi alogenati.

5.2 Obbligo di ripresa

Chi fornisce a un consumatore solventi alogenati in contenitori di una capacità superiore a 20 litri è tenuto a riprendere detti solventi, compresi le impurità o gli additivi derivanti dalla procedura utilizzata, oppure a garantirne la ripresa da parte di terzi, qualora il consumatore lo esiga.

5.3 Riciclaggio

Il Cantone può esigere dal detentore di rifiuti di solventi alogenati e dalle ditte che accettano tali rifiuti per smaltirli:

- a. che accertino se esistono possibilità di riciclaggio o se è possibile crearle;
- b. che informino il Cantone sui risultati dei loro accertamenti;
- c. che provvedano al riciclaggio di tali rifiuti se ciò è tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e non causa un consumo di energia sproporzionato.

*Allegato 2.*⁸¹
(art. 3)

Biocidi

1 Prodotti per la protezione del legno

1.1 Definizioni

¹ I prodotti per la protezione del legno sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato 10 dell'OBioc⁸².

² Sono considerate oli di catrame in particolare le seguenti sostanze:

- a. creosoto (n. CAS 8001-58-9);
- b. olio di creosoto (n. CAS 61789-28-4);
- c. distillati (catrame di carbone), olio naftalinico (n. CAS 84650-04-4);
- d. olio di creosoto, frazione di acenaftene (n. CAS 90640-84-9);
- e. distillati altobollenti (catrame di carbone) (n. CAS 65996-91-0);
- f. olio di antracene (n. CAS 90640-80-5);
- g. acidi di catrame, carbone, petrolio greggio (n. CAS 95996-85-2);
- h. creosoto, legname (n. CAS 8021-39-4);
- i. catrame di carbone alcalino bassobollente, residui di estrazione (n. CAS 122384-78-5).

1.2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato di prodotti per la protezione del legno che contengono:

- a. arsenico o composti dell'arsenico;
- b. oli di catrame.

² Sono vietati la fornitura e l'impiego di legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame.

³ Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono ai requisiti per l'immissione sul mercato secondo l'OBioc non può essere importato a scopi professionali o commerciali.

⁸¹ Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).
⁸² RS **813.12**

1.3 Derghe

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 1 lettera b non si applica ai prodotti per la protezione del legno contenenti olio di catrame se:

- a. contengono una quantità di fenoli solubili o di benzo(a)pirene corrispondente al livello minimo consentito dallo stato della tecnica, e comunque al massimo:
 - 1. 30 grammi di fenoli solubili per chilogrammo;
 - 2. 50 milligrammi di benzo(a)pirene per chilogrammo; e
- b. sono forniti a utilizzatori professionali o commerciali in imballaggi che ne contengono almeno 20 litri.

² I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano alle traversine che un'impresa ferroviaria fornisce a un'altra per l'impiego in binari ferroviari.

³ I divieti di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applicano inoltre al legname che:

- a. è stato trattato con prodotti per la protezione del legno di cui al capoverso 1; e
- b. è impiegato per:
 - 1. i binari ferroviari;
 - 2. le opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;
 - 3. le pareti antirumore fuori dalle zone abitate;
 - 4. le opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;
 - 5. le basi dei tralicci;
 - 6. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui ai numeri 1-5 e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l'UFAM emana delle raccomandazioni all'attenzione delle autorità esecutive.

⁴ Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3 non si applica all'importazione di legname se esso è solo ulteriormente lavorato o diversamente imballato in Svizzera e riesportato nella sua totalità.

⁵ L'organo di notifica (art. 89 dell'O del 18 mag. 2005⁸³ sui prodotti chimici) può concedere deroghe al divieto di cui al numero 1.2 capoverso 3. Tale decisione è presa d'intesa con gli specifici servizi di valutazione competenti definiti nell'articolo 50 OBioc.

1.4 Impiego in zone di protezione delle acque sotterranee

¹ Nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

- a. l'impiego di prodotti per la protezione del legno;
- b. lo stoccaggio di legname trattato con prodotti per la protezione del legno.

⁸³ RS 813.11

² Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti in una zona S3 di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d'acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.

2 Altri prodotti di protezione

2.1 Definizioni

Sono considerati prodotti di protezione:

- a. i biocidi per la protezione dell'acqua non potabile dall'infestazione di organismi nocivi in ambito industriale, commerciale o comunale;
- b. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 6 (preservanti per prodotti in scatola) di cui all'allegato 10 OBioc;
- c. i biocidi appartenenti al tipo di prodotto 7 (preservanti per pellicole) di cui all'allegato 10 OBioc.

2.2 Divieti

È vietato immettere sul mercato o impiegare, in pitture o lacche o per l'acqua non potabile, prodotti di protezione che contengono le seguenti sostanze:

- a. composti triarilici o triarilici dello stagno;
- b. arsenico o composti dell'arsenico.

2.3 Deroga

Il divieto di cui al numero 2.2 lettera a non si applica alle pitture o lacche in cui i composti triarilici o triarilici dello stagno sono legati chimicamente.

3 Rodenticidi

3.1 Definizione

I rodenticidi sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 14 di cui all'allegato 10 OBioc.

3.2 Divieto

I rodenticidi non possono essere immessi sul mercato o impiegati se contengono:

- a. arsenico o composti dell'arsenico;
- b. tallio o composti del tallio;

- c. stricnina.

4 Vernici antivegetative («antifouling»)

4.1 Definizione

Le vernici antivegetative sono biocidi appartenenti al tipo di prodotto 21 di cui all'allegato 10 OBioc.

4.2 Divieto

Le vernici antivegetative non possono essere immesse sul mercato o impiegate se contengono:

- a. composti triarilici o triarilici dello stagno;
- b. composti dell'arsenico.

5 Obbligo di riconsegna

¹ L'utilizzatore deve consegnare i biocidi che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

² Le piccole quantità di biocidi vengono riprese gratuitamente.

6 Deroghe per l'uso di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo

I divieti sanciti dal presente allegato non si applicano all'immissione sul mercato di biocidi a scopi di ricerca e sviluppo. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 OBioc.

7 Disposizione transitoria

¹ Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro il 31 dicembre 2001 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.

² Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, può essere impiegato nei campi d'impiego menzionati nel numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la cui utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011.

Allegato 2.584
(art. 3)

Prodotti fitosanitari

1 Impiego

1.1 Divieti e limitazioni

¹ I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

- a. in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti;
- b. nei cariceti e nelle paludi;
- c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine;
- e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse;
- f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'O del 28 ott. 1998⁸⁵ sulla protezione delle acque; OPAC);
- g. su e lungo binari ferroviari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee.

² I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati:

- a. su tetti e terrazze;
- b. su spiazzi adibiti a deposito;
- c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
- d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.

³ L'impiego di prodotti fitosanitari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAC) è disciplinato dall'ordinanza del 18 maggio 2005⁸⁶ sui prodotti fitosanitari.

⁴ Per l'impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Z_u e Z_o (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAC), i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limitazioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l'impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d'alimentazione Z_u se questo viene rilevato in

⁸⁴ Aggiornato dal n. 13 dell'O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3379).

⁸⁵ RS **814.201**

⁸⁶ RS **916.161**

un punto di captazione d'acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare.

⁵ Per l'impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee l'Ufficio federale dei trasporti stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell'ambiente. L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.

1.2 Dergoghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 capovero 1 lettere a e b non si applicano all'impiego di prodotti fitosanitari destinati a conservare i raccolti in impianti o edifici chiusi se delle misure di sicurezza garantiscono che tali prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione non siano dilavati o si infiltrino nel suolo.

² Il divieto di cui al numero 1.1 capovero 1 lettera c e il divieto sui pascoli alberati secondo il numero 1.1 capovero 1 lettera d non si applicano ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure come lo sfalcio regolare.

³ Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capovero 1 lettera d e fatto salvo il numero 1.1 capoversi 1 lettere a, b, e ed f nonché 2 e 4, un'autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l'uso di prodotti fitosanitari:

- a. per il trattamento nel bosco del legname da cui possono scaturire danni al patrimonio forestale in seguito a catastrofi naturali, nonché contro gli agenti nocivi medesimi, se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale;
- b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzati adeguati se non può essere rimosso in tempo e se tali spiazzati non si trovano in zone di protezione delle acque sotterranee;
- c. per i vivai forestali al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee;
- d. per l'eliminazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle rinnovazioni naturali come pure alle piantagioni o ai rimboschimenti se ciò è indispensabile per la conservazione del patrimonio forestale.

⁴ Il divieto di cui al numero 1.1 capovero 2 lettera c non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

⁵ Il divieto di cui al numero 1.1 capovero 2 lettera d non si applica ai trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, sempre che esse non possano essere combattute efficacemente con altre misure, come lo sfalcio regolare.

2 Obbligo di riconsegna

¹ L'utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

² Le piccole quantità di prodotti fitosanitari vengono riprese gratuitamente.

Allegato 2.6⁸⁷
(art. 3)

Concimi

1 Definizioni

¹ Nel presente allegato si applicano le definizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001⁸⁸ sui concimi (OCon).

² Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l'alimentazione del bestiame. Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.

2 Prescrizioni di fornitura particolari

2.1 Fornitura di concimi

¹ I concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall'OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.2.

² I fanghi di depurazione non possono essere forniti; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

2.2 Requisiti di qualità

2.2.1 Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi aziendali

¹ Il tenore di inquinanti nei concimi organici, nei concimi ottenuti dal riciclaggio e nei concimi aziendali non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Cadmio (Cd)	1
Rame (Cu)	100*
Mercurio (Hg)	1

⁸⁷ Aggiornato dall'all. all'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6295).
⁸⁸ RS **916.171**

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Nichel (Ni)	30
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	400**
* a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t TS	
** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t TS	

² Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti:

- a. i corpi estranei (metallo, vetro, materiali sintetici, ecc.) con un diametro superiore a 2 mm possono rappresentare al massimo lo 0,5 per cento del peso della sostanza secca;
- b. il tenore di fogli di materiali sintetici (pezzi o fogli di plastica, sacchi, corde, stiroporo, ecc.) e di fogli di alluminio con un diametro superiore a 2 mm può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca;
- a. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.

³ Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante	Valore indicativo
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)	4 grammi per tonnellata di sostanza secca ¹
Diossine (PCDD) e furani (PCDF)	20 nanogrammi I-TEQ ² per chilogrammo di sostanza secca
¹ Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene	
² I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità	

⁴ Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano per i concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né per quelli forniti da un'azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all'articolo 30a capoverso 2 OCon.

3.2 Limitazioni

3.2.1 Concimi azotati e concimi fluidi

¹ I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque.

² I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.

3.2.2 Compost e digestato

¹ Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato solido (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m³ di digestato liquido, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante.

² Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni non possono essere impiegate più di 100 tonnellate di ammendanti organici e organo-minerali, di compost e di digestato solido come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l'erosione, nelle coltivazioni o per le terre da coltura artificiali.

3.2.3 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico

¹ I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico possono essere impiegati, con l'autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.

² Sono vietati la loro utilizzazione su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.

3.3 Divieti e deroghe

3.3.1 Divieti

¹ I concimi non possono essere impiegati:

- a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, salvo che prescrizioni o accordi determinanti stabiliscano altrimenti;
- b. nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a;

- c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse;
- e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ott. 1998⁸⁹ sulla protezione delle acque; OPAc); fa eccezione l'erba falciata non raccolta.

² I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAc).

³ Per l'utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Z_u e Z_o (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc) l'autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque.

⁴ I fanghi di depurazione non possono essere impiegati; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.

⁵ È vietata l'utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.

3.3.2 Deroghe

¹ In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l'autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi vengano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m³ per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi patogeni non pervengano negli impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee.

² In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l'utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per:

- a. l'utilizzazione di compost, di digestato solido e di concimi minerali:
 - 1. nei vivai forestali,
 - 2. nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina,
 - 3. per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per la sistemazione con tecniche vegetali,
 - 4. su piccole superfici nell'ambito di esperimenti scientifici;
- b. lo spargimento di concimi aziendali, di compost, di digestato solido e di concimi minerali privi di azoto su pascoli alberati.

4 Analisi effettuate dalle autorità

¹ L'UFAM esamina a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche il tenore di PAH, di diossine e di furani nel compost e nel digestato. Pubblica un riassunto dei risultati analizzati dopo averli comunicati all'autorità cantonale, all'UFAG e ai detentori degli impianti esaminati.

² Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.

5 Disposizioni transitorie relative ai fanghi di depurazione

5.1 Fornitura

¹ I fanghi di depurazione possono essere ancora forniti fino al 30 settembre 2006, sempre che:

- a. il loro tenore di inquinanti non superi i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Piombo (Pb)	500
Cadmio (Cd)	5
Cromo (Cr)	500
Cobalto (Co)	60
Rame (Cu)	600
Molibdeno (Mo)	20
Nichel (Ni)	80
Mercurio (Hg)	5
Zinco (Zn)	2000
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	500 (valore indicativo)

- b. non vengano aggiunti prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo; e
- c. gli acquirenti provino che possono impiegare i fanghi di depurazione conformemente alle prescrizioni.

² Se vengono forniti fanghi di depurazione si applica l'articolo 24a capoversi 1 e 2 OCon sulle istruzioni per l'uso a seconda del caso. Per i detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che forniscono fanghi di depurazione si applicano i numeri 2.3.1 e 2.3.2 a seconda del caso; sul bollettino di consegna va inoltre indicato il tenore di azoto ammoniacale.

³ I detentori di impianti centrali di depurazione delle acque di scarico devono, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, eseguire analisi per garantire che i requisiti di

cui al capoverso 1 lettere a e b siano adempiuti. Essi devono trasmettere immediatamente i risultati delle analisi all'UFAG e all'autorità cantonale.

5.2 Impiego

¹ I fanghi di depurazione possono essere impiegati ancora fino al 30 settembre 2006, ma non possono essere sparsi sulle superfici coltivate a foraggio e a ortaggi e nelle zone di protezione delle acque sotterranee né depositati nelle fosse per il colaticcio.

² La quantità di fanghi di depurazione impiegata non può superare il fabbisogno di azoto e di fosforo delle piante e deve comunque essere limitata ad al massimo 5 tonnellate per ettaro nell'arco di 3 anni (quantità riferita alla sostanza secca, senza tenere conto delle aggiunte).

5.3 Proroga del periodo di transizione

¹ I Cantoni possono prorogare al massimo di due anni il termine entro il quale è permesso fornire e impiegare fanghi di depurazione (n. 5.1 cpv. 1 e n. 5.2 cpv. 1). Sono fatti salvi il divieto d'impiego su superfici coltivate a foraggio e a ortaggi nonché nelle zone di protezione delle acque sotterranee e il divieto di deposito nelle fosse per il colaticcio.

² Essi comunicano una proroga all'UFAG e all'UFAM.

5.4 Compiti e competenze dell'UFAG

¹ L'UFAG può autorizzare per un periodo limitato la fornitura di fanghi di depurazione i cui valori limite superano al massimo del 100 per cento i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a se:

- a. i valori limite vengono superati in via eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
- b. l'autorità cantonale presenta un'apposita domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

² Se l'UFAG accorda un'autorizzazione secondo il capoverso 1, riduce la quantità che può essere fornita in modo che il carico di inquinanti dei fanghi di depurazione per ettaro non sia superiore a quello ottenuto rispettando i valori limite di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a.

³ Se il valore indicativo degli AOX di cui al numero 5.1 capoverso 1 lettera a è superato, l'UFAG informa l'autorità cantonale ed esige che essa ne chiarisca il motivo. Accerta inoltre che i fanghi di depurazione non vengano forniti come concimi se ciò può arrecare pregiudizio al suolo o alle colture.

⁴ L'UFAG e i laboratori di analisi riconosciuti secondo l'articolo 30a capoverso 1 lettera c OCon possono in ogni momento prelevare campioni presso gli impianti

centrali di depurazione delle acque di scarico e sul luogo d'impiego dei fanghi di depurazione.

⁵ Per il rimanente, i compiti e le competenze dell'UFAG sono retti dall'articolo 30a OCon.

Allegato 2.7
(art. 3)

Prodotti disgelanti

1 Definizione

I prodotti disgelanti sono sostanze e preparati con oltre il 10 per cento in massa di sostanze attive contro la formazione di ghiaccio e di neve gelata.

2 Fornitura

Non possono essere forniti prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da:

- a. cloruro di sodio, di calcio o di magnesio;
- b. urea;
- c. alcol degradabile con basso peso molecolare;
- d. formiato di sodio o di potassio;
- e. acetato di sodio o di potassio.

3 Impiego

3.1 Limitazioni

¹ Non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2.

² I prodotti disgelanti contenenti urea possono essere impiegati solo negli aerodromi e sui tratti di strada con pericolo di corrosione.

³ I prodotti disgelanti contenenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo negli aerodromi.

3.2 Deroghe

L'UFAM può autorizzare singoli utilizzatori a impiegare sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2 per verificarne l'idoneità. La validità dell'autorizzazione deve essere limitata ad un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga.

3.3 Impiego per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici

¹ Se opportuno, le strade innevate devono essere sgombrate con mezzi meccanici prima di impiegare prodotti disgelanti.

² Per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici i prodotti disgelanti possono essere impiegati:

- a. solo se per lo spargimento meccanico sono utilizzati strumenti che coprono le superfici da trattare con una quantità costante per unità di superficie;
- b. solo a titolo preventivo in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti.

³ I Cantoni provvedono affinché per le strade, le vie e le piazze pubbliche vengano stabiliti i periodi, i luoghi e le modalità di impiego dei prodotti disgelanti oppure di altre procedure contro superfici ghiacciate e neve gelata.

Allegato 2.8⁹⁰
(art. 3)

Pitture e lacche

1 Definizioni

¹ Sono considerate pitture e lacche al cadmio le pitture e le lacche che contengono cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

² Sono considerate pitture e lacche al piombo le pitture e le lacche che contengono piombo o composti del piombo e in cui il contenuto in massa di piombo è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

¹ È vietata l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al cadmio nonché di oggetti con esse trattati.

² È vietata l'immissione sul mercato da parte del fabbricante di pitture e lacche al piombo nonché di oggetti con esse trattati.

³ L'immissione sul mercato di imballaggi o parti di essi trattati con pitture o lacche al cadmio o al piombo è disciplinata dall'allegato 2.16 numero 4.

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica all'immissione sul mercato di:

- a. pitture e lacche con un elevato tenore di zinco se il contenuto in massa di cadmio o composti contenenti cadmio è mantenuto al livello più basso possibile e non supera lo 0,1 per cento di cadmio;
- b. oggetti trattati con pitture o lacche secondo la lettera a.

² Il divieto secondo il numero 2 capoverso 2 non si applica per:

- a. l'importazione di pitture e lacche per il trattamento di oggetti esportati nella loro totalità;
- b. l'importazione di oggetti se essi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;
- c. l'immissione sul mercato di pitture e lacche per il trattamento degli oggetti menzionati al capoverso 3.

⁹⁰ Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 111).

³ Fatto salvo l'allegato 2.16 numeri 5, 6 e 7 capoversi 2-5, il divieto non si applica neppure per l'immissione sul mercato di veicoli, di apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.

4 Disposizioni transitorie

¹ Le pitture e le lacche al piombo come pure gli oggetti trattati con tali prodotti possono essere immessi sul mercato dal fabbricante ancora fino al 31 luglio 2006.

² e ³ ...

Allegato 2.9⁹¹
(art. 3)

Materie plastiche e additivi

1 Definizione

Sono considerate materie plastiche al cadmio quelle contenenti cadmio o composti del cadmio e in cui il contenuto in massa di cadmio è pari o superiore allo 0,01 per cento.

2 Divieti

¹ Sono vietati:

- a. l'immissione sul mercato, da parte del fabbricante, di oggetti composti in parte o interamente da materie plastiche al cadmio;
- b. la fabbricazione e l'importazione di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse;
- c. la fornitura e l'impiego di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) e di oggetti contenenti tali materie plastiche espanse;
- d. l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
 1. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo,
 2. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:
 - benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8)
 - benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2)
 - benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3)
 - crisene (n. CAS 218-01-9)
 - benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2)
 - benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3)
 - benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9)
 - dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3);
- e. l'immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui alla lettera d.

^{1bis} I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sulla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-

⁹¹ Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2007** 111) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

strative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁹².

² Per le confezioni aerosol destinate alla fabbricazione di materie plastiche espanse si applica l'allegato 2.12.

³ Agli imballaggi di plastica contenenti cadmio si applica l'allegato 2.16 numero 4.

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera a non si applica:

- a. all'importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità;
- b. ...
- c. l'immissione sul mercato di telai per finestre per la produzione dei quali è stato impiegato anche granulato usato proveniente da telai per finestre.

² Su domanda motivata l'UFAM può inoltre concedere una deroga di durata limitata al divieto secondo il numero 2 capoverso 1 lettera a nei casi paragonabili alle fattispecie secondo il capoverso 1 lettera c.

³ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applicano se, secondo lo stato della tecnica, l'isolamento termico necessario non è possibile con altri materiali. Dopo aver consultato le cerchie interessate e i Cantoni, l'UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica all'attenzione delle autorità esecutive.

⁴ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere una deroga temporanea al divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b o c se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e
- b. non vengono impiegate quantità di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria superiori a quelle necessarie secondo lo stato della tecnica.

⁵ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l'immissione sul mercato di pneumatici rigenerati se i loro battistrada contengono oli diluenti che rispettano i valori limite di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d.

4 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti di materie plastiche espanse devono fornire agli acquirenti informazioni sugli agenti schiumogeni contenuti in tali materie mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente.

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

⁹² GU L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE (GU L 33 del 4/2/2006, p. 28).

5 Obbligo di notifica

I fabbricanti di materie plastiche per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria devono comunicare annualmente entro il 31 marzo all'UFAM:

- a. il tipo e la quantità delle materie plastiche espanse fornite in Svizzera durante l'anno precedente, suddivise per importazione e fabbricazione in Svizzera;
- b. il tipo e la quantità di sostanze stabili nell'aria contenute nelle materie plastiche espanse fornite.

6 Disposizioni transitorie

¹ Il divieto d'importazione di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applica all'importazione di:

- a. apparecchi frigoriferi, scaldacqua e boiler con materie plastiche espanse contenenti clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) se sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2000;
- b. veicoli a motore contenenti materie plastiche espanse che sono stati fabbricati con clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4) nonché dei relativi pezzi di ricambio e accessori contenenti tali materie plastiche espanse se sono stati fabbricati prima del 1° ottobre 1994;
- c. materie plastiche espanse integrali che sono state fabbricate con clorofluorocarburi parzialmente alogenati e che servono per scopi di sicurezza se sono state fabbricate prima del 1° gennaio 2000.

² Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera c non si applica all'uso di materie plastiche espanse per la cui fabbricazione vengono impiegate sostanze stabili nell'aria e di oggetti che contengono tali materie se dette materie plastiche e detti oggetti sono stati forniti prima del 1° gennaio 2004.

³ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d si applicano per l'immissione sul mercato e l'impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici a partire dal 1° gennaio 2010.

⁴ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l'immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione fabbricati prima del 1° gennaio 2010.

*Allegato 2.10*⁹³
(art. 3)

Prodotti refrigeranti

1 Definizioni

¹ Sono considerati prodotti refrigeranti le sostanze e i preparati che, negli apparecchi e negli impianti, trasportano il calore da una temperatura bassa a una temperatura più elevata.

² Sono considerati prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti refrigeranti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

³ Sono considerati prodotti refrigeranti stabili nell'aria i prodotti refrigeranti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

⁴ La ristrutturazione della parte refrigerante degli impianti esistenti è equiparata all'allestimento di impianti.

⁵ I climatizzatori fissi sono considerati apparecchi e non impianti.

2 Fabbricazione, immissione sul mercato, importazione ed esportazione

2.1 Divieti

¹ Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'esportazione di:

- a. prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono;
- b. apparecchi e impianti che funzionano con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

² Sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati dei seguenti apparecchi e impianti che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell'aria:

- a. apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico;
- b. deumidificatori;
- c. climatizzatori;
- d. impianti di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore.

⁹³ Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2007** 111), dal n. 2 dell'all. all'O del 14 gen. 2009 (RU **2009** 401) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 e 1° ago. 2011 (RU **2011** 113).

2.2 D deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 1 lettera b non si applicano alla fornitura, all'importazione e all'esportazione di apparecchi appartenenti a un'economia domestica.

² I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere a–c non si applicano alla fornitura e all'importazione di apparecchi appartenenti a un'economia domestica.

³ I divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettere b–d non si applicano se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

⁴ Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo, e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare le emissioni del prodotto refrigerante.

2.3 Informazione degli acquirenti

¹ I fabbricanti e i commercianti di apparecchi frigoriferi e congelatori devono informare gli acquirenti, mediante un'etichetta o un'altra indicazione scritta equivalente, sul prodotto refrigerante contenuto nell'apparecchio.

² La dicitura secondo il capoverso 1 deve essere in almeno due lingue ufficiali, visibile e facilmente leggibile.

2.3^{bis} Etichettatura particolare per gli specialisti

¹ I fabbricanti di apparecchi e impianti devono indicare inequivocabilmente sull'apparecchio o l'impianto il tipo e la quantità dei refrigeranti impiegati.

² Nel caso degli apparecchi e impianti che contengono o conterranno refrigeranti stabili nell'aria che sono elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto l'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti:

- a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;
- b. le designazioni chimiche abbreviate dei refrigeranti stabili nell'aria che sono o saranno contenuti negli apparecchi o impianti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. la quantità di refrigeranti stabili nell'aria, in kg;
- d. l'aggiunta: «chiuso ermeticamente», se pertinente.

³ I fabbricanti devono etichettare con l'avvertenza «Materiale espanso mediante gas fluorurati a effetto serra» gli apparecchi e gli impianti che:

- a. contengono refrigeranti stabili nell'aria che sono elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto e
- b. prima dell'immissione in commercio, sono stati isolati con materiale espanso mediante sostanze stabili nell'aria che sono elencate nell'allegato A del Protocollo di Kyoto.

⁴ Le diciture di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili, ben leggibili e durature.

2.4 Prescrizioni concernenti la fornitura di prodotti refrigeranti

¹ I prodotti refrigeranti possono essere forniti soltanto a destinatari che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b concernenti l'utilizzazione di prodotti refrigeranti.

² Singole quantità superiori a 100 g di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria possono essere fornite soltanto in contenitori riutilizzabili.

3 Impiego

3.1 Obbligo di diligenza

Chi utilizza prodotti refrigeranti o apparecchi o impianti che contengono prodotti refrigeranti è tenuto a provvedere affinché tali prodotti non costituiscano un pericolo per l'ambiente.

3.2 Ricarica con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono

3.2.1 Divieto

È vietata la ricarica di apparecchi o impianti con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono.

3.2.2 Deroghe

Su domanda motivata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee al divieto di cui al numero 3.2.1 se:

- a. ragioni tecniche, aziendali ed economiche impediscono il rispetto del divieto entro i termini previsti; e

- b. il richiedente inoltra un programma preciso e uno scadenziario in base ai quali intende attuare il divieto.

3.3 Obbligo d'autorizzazione per impianti stazionari con prodotti refrigeranti stabili nell'aria

¹ L'allestimento di impianti stazionari che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell'aria è soggetto ad autorizzazione.

² Un'autorizzazione è concessa se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esistono sostanze o procedimenti alternativi; e
- b. sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni.

³ L'autorità che concede l'autorizzazione è:

- a. l'autorità competente del Cantone; oppure
- b. l'autorità federale competente per gli impianti di cui al capoverso 1 utilizzati per la gestione di edifici o impianti la cui autorizzazione è di competenza della Confederazione; la partecipazione dell'UFAM e dei Cantoni è disciplinata dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 della LPAmb.

3.4 Controllo della tenuta stagna

¹ I detentori dei seguenti apparecchi e impianti devono farne controllare periodicamente, almeno a ogni intervento e a ogni manutenzione, la tenuta stagna:

- a. apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria;
- b. impianti di refrigerazione e di climatizzazione impiegati nei veicoli a motore e che contengono prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria.

² Qualora rilevi una perdita, il detentore deve immediatamente far riparare l'apparecchio o l'impianto.

3.5 Registro di manutenzione

¹ I detentori di apparecchi e impianti che contengono più di 3 kg di prodotti refrigeranti devono provvedere affinché venga costituito un registro di manutenzione.

² Nel registro di manutenzione deve figurare il nome del detentore dell'apparecchio o dell'impianto.

³ Il tecnico specializzato che esegue i lavori deve annotare nel registro di manutenzione, dopo ogni intervento o ogni manutenzione dell'apparecchio o dell'impianto, le seguenti indicazioni:

- a. la data dell'intervento o della manutenzione;
- b. una breve descrizione dei lavori eseguiti;
- c. il risultato del controllo della tenuta stagna secondo il numero 3.4;
- d. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante prelevato;
- e. la quantità e il tipo del prodotto refrigerante introdotto nell'impianto;
- f. la ditta, il proprio nome e la propria firma.

4 Smaltimento

Chi prende in consegna, per smaltirli, apparecchi o impianti contenenti prodotti refrigeranti deve provvedere allo svuotamento e allo smaltimento separato e corretto di tali prodotti.

5 Obbligo di notifica

¹ Chi mette in esercizio o fuori esercizio un impianto contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria deve notificarlo all'autorità cantonale o federale competente secondo il numero 3.3 capoverso 3.

² Nella notifica devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio;
- b. il tipo e l'ubicazione dell'impianto;
- c. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
- d. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante.

³ Le ditte specializzate comunicano l'obbligo di notifica ai loro clienti in maniera adeguata.

6 Raccomandazioni

L'UFAM emana raccomandazioni all'attenzione delle autorità esecutive:

- a. sullo stato della tecnica di cui al numero 3.3 capoverso 2;
- b. sul controllo della tenuta stagna di cui al numero 3.4;
- c. sul registro di manutenzione di cui al numero 3.5.

7 Disposizioni transitorie

¹ I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2009.

² I prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati possono essere ancora fabbricati, immessi sul mercato, esportati e usati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014.

³ Gli apparecchi o gli impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati (allegato 1.4) e che sono stati fabbricati prima del 1° gennaio 2002 possono essere immessi sul mercato nonché importati ed esportati a scopi privati.

⁴ Il divieto di immissione sul mercato e di importazione a scopi privati di cui al numero 2.1 capoverso 2 non si applica ad apparecchi frigoriferi e congelatori per uso domestico, deumidificatori e climatizzatori fabbricati prima del 1° gennaio 2005.

⁵ Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un circuito frigorifero ermeticamente chiuso negli edifici abitativi, l'obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2013.

*Allegato 2.11*⁹⁴
(art. 3)

Prodotti estinguenti

1 Definizioni

¹ Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4).

² Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell'aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5).

³ La ristrutturazione di impianti esistenti è equiparata all'immissione sul mercato di impianti.

1^{bis} Prodotti estinguenti che contengono PFOS

Ai prodotti estinguenti contenenti PFOS si applica l'allegato 1.16.

2 Immissione sul mercato e importazione a scopi privati

2.1 Divieto

L'immissione sul mercato e l'importazione a scopi privati di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria nonché di apparecchi o impianti contenenti tali prodotti estinguenti sono vietate.

2.2 Deroghe

I divieti di cui al numero 2.1 non si applicano:

- a. alla fornitura a scopo di riciclaggio;
- b. all'importazione di estintori a mano destinati all'uso personale nella propria autovettura;
- c. alla reimportazione di prodotti estinguenti se esiste la prova che erano stati esportati a scopo di riciclaggio;
- d. quando la sicurezza delle persone negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita

⁹⁴ Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 e 1° ago. 2011 (RÚ 2011 113).

senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria; in altri casi analoghi l'UFAM può concedere deroghe temporanee ai detentori di singoli oggetti.

3 Esportazione

¹ I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se il destinatario conferma all'esportatore che impiegherà detti prodotti estinguenti esclusivamente per scopi per i quali lo stato della tecnica non conosce alternative nel Paese destinatario. Nella conferma devono figurare indicazioni sull'ubicazione, sul tipo e sull'impiego dell'impianto nel quale i prodotti estinguenti saranno impiegati.

² I rifiuti di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono possono essere esportati soltanto se sono destinati a essere resi innocui, a essere smaltiti o a essere reimportati dopo il trattamento.

4 Impiego

Tranne che in caso di lotta contro gli incendi, è vietato immettere nell'ambiente i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria. Il divieto si applica in particolare a esercitazioni e prove.

5 Raccomandazioni

L'UFAM pubblica per le autorità esecutive raccomandazioni sull'esportazione e lo smaltimento corretto dei prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono.

6 Apparecchi e impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria

6.1 Informazione dell'UFAM

I detentori di apparecchi che contengono più di 8 kg di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o sono stabili nell'aria o di impianti stazionari che contengono tali prodotti devono comunicare all'UFAM:

- a. il tipo e l'ubicazione degli apparecchi e degli impianti;
- b. la data dell'acquisto o dell'installazione;
- c. il tipo e la quantità del prodotto estinguento;
- d. il tipo dell'oggetto protetto;
- e. in caso di messa fuori esercizio degli apparecchi o degli impianti: la data della messa fuori esercizio e il destinatario del prodotto estinguento.

6.2 Manutenzione

¹ I detentori di apparecchi contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata ogni tre anni.

² I detentori di impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata una volta all'anno.

7 Obbligo di notifica

¹ Entro il 31 marzo di ogni anno, chi fornisce, prende in consegna o esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono o che sono stabili nell'aria, oppure apparecchi o impianti che contengono tali prodotti deve notificare all'UFAM per l'anno precedente:

- a. il tipo e il numero degli apparecchi e degli impianti forniti;
- b. la quantità di prodotto estinguento fornita con gli apparecchi;
- c. la quantità di prodotto estinguento fornita per essere impiegata negli apparecchi e negli impianti;
- d. la quantità di prodotti estinguenti presa in consegna dal detentore in seguito alla messa fuori esercizio degli apparecchi e degli impianti;
- e. la quantità di prodotti estinguenti non più utilizzati inviata al trattamento;
- f. la quantità di prodotti estinguenti reimportata dopo un trattamento di riciclaggio all'estero (n. 2.2 lett. c).

² Le indicazioni devono essere suddivise per:

- a. apparecchi e impianti esistenti e nuovi;
- b. tipo di prodotto estinguento;
- c. tipo di trattamento.

³ Al più tardi al momento dell'esportazione, chi esporta prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve comunicare all'UFAM la quantità esportata e fornirgli la conferma di cui al numero 3 capoverso 1.

8 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti devono etichettare gli estintori e gli impianti che contengono o contengono prodotti estinguenti stabili nell'aria che sono elencati nell'allegato A del Protocollo di Kyoto, con le informazioni seguenti:

- a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto»;

- b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. la quantità di prodotti estinguenti stabili nell'aria, in kg.

² L'etichetta secondo il capoverso 1 deve essere in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.

Allegato 2.12
(art. 3)

Confezioni aerosol

1 Definizioni

¹ Le confezioni aerosol sono contenitori di metallo, vetro o materia plastica che non possono essere riempiti di nuovo, incluso il gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione contenutovi con o senza liquido, pasta o polvere. Dette confezioni sono dotate di un dispositivo per il prelievo che permette la fuoriuscita del contenuto sotto forma di gas o di particelle solide o liquide sospese nel gas come schiuma, pasta, polvere o allo stato liquido. Possono essere provviste di uno o più serbatoi.

² Sono considerate sostanze combustibili le sostanze altamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'articolo 4 lettere c–e dell'OPChim⁹⁵.

³ È considerata una produzione a scopi d'intrattenimento o decorazione in particolare la produzione di:

- a. effetti metallici luccicanti;
- b. neve o brina artificiale;
- c. rumori indecenti;
- d. escrementi o puzzo per scherzi;
- e. suoni di corno per divertimenti;
- f. schiume e fiocchi che si volatilizzano;
- g. ragnatele artificiali.

2 Divieti

¹ La fabbricazione e l'importazione a scopi privati o commerciali di confezioni aerosol che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (allegato 1.4) o sostanze stabili nell'aria (allegato 1.5) sono vietate.

² Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato, l'importazione a scopi privati e l'impiego di confezioni aerosol se esse:

- a. contengono cloruro di vinile; o
- b. contengono basi o acidi in fase liquida o solventi e devono essere contrassegnate conformemente all'allegato 1 numero 2.1 OPChim con una delle seguenti frasi R:
 1. R 23,
 2. R 26,

⁹⁵ RS 813.11

3. R 34,
4. R 35,
5. R 41.

³ Le confezioni aerosol per scopi d'intrattenimento e di decorazione che contengono sostanze infiammabili non possono essere fornite al grande pubblico.

3 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo; e
- b. la quantità impiegata di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica.

² I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 non si applicano alle confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria impiegate per la produzione di schiume di montaggio o per la pulitura di impianti e apparecchi sotto tensione elettrica se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica; e
- c. sono impiegate soltanto sostanze stabili nell'aria il cui periodo medio di permanenza nell'aria è il più breve possibile.

³ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 3 non si applica alle confezioni aerosol menzionate nell'articolo 9a della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975⁹⁶, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, e conformi alle esigenze ivi elencate.

⁴ L'UFAM, d'intesa con l'UFSP e su domanda motivata, può concedere a un fabbricante una deroga temporanea ai divieti di cui al numero 2 capoverso 1 per confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell'aria e destinate a impieghi diversi da quelli menzionati nei capoversi 1 e 2 se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo;
- b. la quantità impiegata di sostanze stabili nell'aria non è superiore a quella necessaria secondo lo stato della tecnica; e
- c. sono impiegate soltanto sostanze stabili nell'aria il cui periodo medio di permanenza nell'aria è il più breve possibile.

⁹⁶ GU L 147 del 9/6/1975, pag. 40, modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28 gennaio 1994, pag. 28). I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere ordinati contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati al seguente sito Internet: www.cheminfo.ch

4 Etichettatura particolare

¹ La quantità dei clorofluorocarburi completamente alogenati (allegato 1.4), espressa in percentuale volumetrica, deve figurare sulle confezioni aerosol che contengono tali sostanze.

² Sull'etichetta delle confezioni aerosol di cui al numero 2 capoverso 3 deve figurare la dicitura seguente: «A uso esclusivamente commerciale».

³ Le indicazioni secondo i capoversi 1 e 2 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

5 Obbligo di notifica

Entro il 30 giugno di ogni anno, i fabbricanti che riempiono essi stessi le confezioni aerosol con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria e gli importatori di tali confezioni aerosol devono notificare all'UFAM le quantità di ogni singola sostanza impiegate l'anno precedente; le indicazioni vanno suddivise secondo le categorie seguenti: importazione, consumo in Svizzera, esportazione e tipi d'impiego.

6 Raccomandazioni

L'UFAM emana raccomandazioni sullo stato della tecnica all'attenzione delle autorità esecutive:

- a. per farmaci e dispositivi medici secondo il numero 3 capoverso 1: d'intesa con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e dopo aver consultato le cerchie interessate;
- b. per confezioni aerosol secondo il numero 3 capoverso 2: dopo aver consultato le cerchie interessate.

Allegato 2.13
(art. 3)

Additivi per combustibili

1 Definizione

Gli additivi per combustibili sono sostanze o preparati aggiunti ai combustibili in particolare per migliorarne la combustione o la conservazione.

2 Etichettatura particolare

¹ Sugli imballaggi degli additivi per combustibili si deve indicare in un'apposita etichetta che essi non possono essere impiegati per l'olio da riscaldamento «extra leggero» se contengono:

- a. composti alogenati o composti di metalli pesanti (tranne i composti del ferro);
o
- b. sostanze, come ad esempio i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell'indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati a gasolio.

² L'etichetta deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, ben leggibile e duratura.

3 Aggiunta a combustibili

Per l'aggiunta di additivi a combustibili si applicano i requisiti di cui all'allegato 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁹⁷ contro l'inquinamento atmosferico.

⁹⁷ RS 814.318.142.1

*Allegato 2.14*⁹⁸
(art. 3)

Condensatori e trasformatori

1 Definizioni

¹ I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti sono condensatori e trasformatori che contengono:

- a. sostanze aromatiche alogenate quali i bifenili policlorurati (PCB), i diarilalcani alogenati o i benzeni alogenati; oppure
- b. sostanze o preparati che contengono a loro volta, come impurità, più di 500 ppm di sostanze aromatiche monoalogenate o più di 50 ppm di sostanze aromatiche polialogenate.

² I condensatori con data di fabbricazione 1982 o antecedente sono considerati come contenenti inquinanti fino a quando il proprietario non prova il contrario.

2 Divieti

¹ I condensatori e i trasformatori contenenti inquinanti non possono essere né immessi sul mercato né importati per scopi privati.

² È inoltre vietato l'impiego di:

- a. condensatori contenenti inquinanti con un peso complessivo superiore a 1 kg;
- b. trasformatori contenenti inquinanti.

3 Sorveglianza

¹ Gli organi di controllo elencati nell'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001⁹⁹ sugli impianti a bassa tensione, nel quadro dei compiti esecutivi loro affidati, verificano anche se vengono utilizzati condensatori con un peso complessivo superiore a 1 kg contenenti sostanze nocive.

² Se sospettano o constatano un tale impiego, informano il proprietario dell'installazione e l'autorità del Cantone, sul cui territorio si trova l'installazione.

³ L'autorità informata secondo il capoverso 2 ordina, se necessario, la messa fuori servizio o la sostituzione dei condensatori menzionati nel capoverso 1 e il loro smaltimento.

⁴ I costi del controllo menzionato al capoverso 1 sono a carico del proprietario dell'installazione.

⁹⁸ Aggiornato dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).
⁹⁹ RS **734.27**

*Allegato 2.15*¹⁰⁰
(art. 3)

Pile

1 Definizioni

¹ Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l'energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori).

² Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all'avviamento, all'illuminazione o all'accensione di autoveicoli.

³ Sono considerate pile portatili le pile che:

- a. sono sigillate;
- b. possono essere tenute in mano;
- c. non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo; e
- d. non sono pile per autoveicoli.

⁴ Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell'altezza e che sono destinate a scopi particolari come l'approvvigionamento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all'alimentazione elettrica di riserva.

⁵ Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli.

⁶ Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/96/CE¹⁰¹, alimentate o capaci di essere alimentate interamente o parzialmente da pile.

2 Divieti

¹ Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato.

² Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 113).

¹⁰¹ Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica alle minipile il cui contenuto massimo di mercurio è di 20 g per kg.

² Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all'impiego in:

- a. sistemi di emergenza e sistemi d'allarme incluse le illuminazioni d'emergenza;
- b. apparecchiature mediche;
- c. apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio.

4 Informazione

4.1 Etichettatura particolare

¹ I fabbricanti di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un'indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio o oltre 40 mg di piombo per kg, deve inoltre essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.

² Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette dall'articolo 21 della direttiva 2006/66/CE¹⁰².

4.2 Punti vendita e pubblicità

¹ Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che:

- a. le pile devono essere consegnate per lo smaltimento a un punto vendita o a un centro di raccolta per pile oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile;
- b. il punto vendita riprende gratuitamente le pile per lo smaltimento; e
- c. sulle pile viene riscossa una tassa per il finanziamento del loro smaltimento.

² La pubblicità per le pile deve attirare l'attenzione del consumatore sull'obbligo della riconsegna delle pile secondo il numero 5.1.

¹⁰² Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

5 Obbligo di riconsegna e di ripresa

5.1 Obbligo di riconsegna

I consumatori devono riconsegnare le pile per lo smaltimento a un commerciante che è tenuto a riprenderle o a un centro di raccolta per pile oppure nell'ambito delle apposite raccolte di pile. Le batterie dei veicoli possono essere consegnate anche a imprese di smaltimento titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 22 giugno 2005¹⁰³ sul traffico di rifiuti, a condizione che dette imprese di smaltimento ne accettano la consegna.

5.2 Obbligo di ripresa

¹ I commercianti che forniscono pile portatili, devono riprenderle gratuitamente dai consumatori in ogni punto vendita.

² I commercianti che forniscono pile per veicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno nell'assortimento.

³ Per i fabbricanti si applicano gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 nei confronti dei consumatori, dei commercianti e dei gestori di centri di raccolta.

6 Tassa di smaltimento anticipata e obbligo di notifica

6.1 Obbligo della tassa

¹ Devono versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) per le pile immesse sul mercato (pile soggette a tassa) a un'organizzazione privata (organizzazione) incaricata dall'UFAM conformemente al numero 6.7:

- a. i fabbricanti di pile;
- b. i fabbricanti di veicoli o apparecchiature che contengono pile, se queste pile non sono già gravate da una tassa.

² Il capoverso 1 lettera b non si applica se terzi si sono assunti l'obbligo della tassa secondo il capoverso 1 e l'obbligo di notifica secondo il numero 6.3 capoverso 1.

³ L'organizzazione esenta su domanda dall'obbligo della tassa, i fabbricanti di pile per autoveicoli e di pile industriali nonché di veicoli e di apparecchiature che contengono pile per autoveicoli e pile industriali, se essi, nell'ambito di una soluzione per settore o grazie a particolari situazioni del mercato possono garantire uno smaltimento delle pile rispettoso dell'ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento.

6.2 Ammontare della tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa. Il DATEC fissa l'ammontare della tassa sulla base dei costi presumibili delle attività di cui al numero 6.5. Esso esamina l'ammontare della tassa ogni anno e lo adegua se del caso.

6.3 Obbligo di notifica

¹ Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all'organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive. La comunicazione avviene mensilmente, salvo che le parti assoggettate alla tassa non concordino con l'organizzazione una periodicità diversa.

² I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, a un ufficio apposito, incaricato dall'UFAM e da esso reso noto, la quantità di pile immessa sul mercato durante l'anno precedente indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L'ufficio di notifica mette loro a disposizione formulari cartacei ed elettronici. L'ufficio trasmette all'UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest'ultimo.

³ Le imprese di smaltimento, autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di un'autorizzazione di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del 22 giugno 2005¹⁰⁴ sul traffico di rifiuti, devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all'organizzazione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di pile riprese in Svizzera durante l'anno precedente che hanno riciclato o esportato per lo smaltimento.

6.4 Scadenza della tassa e termine di pagamento

¹ L'organizzazione fattura l'ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all'emolumento secondo il numero 6.9 capoverso 2.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l'organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

6.5 Impiego della tassa

L'organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:

- a. la raccolta, il trasporto e il riciclaggio di pile, sempre che dette attività vengono eseguite secondo lo stato della tecnica;
- b. l'informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile, per la quale può essere impiegato non più del 25 per cento degli introiti annui della tassa;
- c. le sue attività nell'ambito del mandato conferitole dall'UFAM;
- d. gli oneri dell'UFAM derivanti dall'adempimento dei suoi compiti di cui ai numeri 6.7 e 6.8.

6.6 Finanziamenti a terzi

¹ Terzi che chiedono finanziamenti all'organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest'ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno seguente, una domanda motivata. L'organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica.

² L'organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti.

³ L'organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 lettere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

6.7 Organizzazione

¹ L'UFAM incarica della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa un'organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l'importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.

² L'UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l'organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l'organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

³ L'organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

⁴ L'organizzazione deve salvaguardare il segreto d'affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

⁵ L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare all'organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all'importazione o all'esportazione di pile.

⁶ L'organizzazione può concordare con l'Amministrazione federale delle dogane la riscossione della tassa al momento dell'importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.

6.8 Vigilanza sull'organizzazione

¹ L'UFAM vigila sull'organizzazione. Può impartire istruzioni all'organizzazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

² L'organizzazione deve fornire all'UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.

³ Essa deve inoltrare all'UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. In tale rapporto devono figurare in particolare:

- a. il consuntivo annuale;
- b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
- c. la quantità delle pile soggette a tassa immessa sul mercato nell'anno precedente, con indicazione dei tipi e del tenore di sostanze nocive, nonché il tasso di ripresa delle pile soggette alla tassa;
- d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari;
- e. l'elenco dei fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa conformemente al numero 6.1 capoverso 3.

⁴ L'UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d'affari o di fabbricazione.

6.9 Procedura

¹ L'organizzazione statuisce mediante decisione sulle deroghe all'obbligo della tassa e sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi.

² In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all'emolumento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 periodo 1.

³ Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

7 Disposizione transitoria

¹ Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:

- a. alle pile portatili non contenute in apparecchiature e che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° febbraio 2011;
- b. alle pile portatili, contenute in apparecchi, se gli apparecchi sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011;

- c. alla sostituzione entro il 31 dicembre 2014 di pile portatili in apparecchi radio per i trasporti pubblici e per l'esercito, se tali apparecchi sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011 e devono funzionare affidabilmente anche con temperature estreme.

² I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano:

- a. alle pile che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011;
- b. alle batterie contenute in veicoli o apparecchi che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° ottobre 2011.

³ L'obbligo della tassa secondo il numero 6.1 non si applica alle batterie con un peso superiore a 5 kg che sono state immesse sul mercato entro il 1° gennaio 2012.

Allegato 2.16¹⁰⁵
(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

1 Cromo(VI) in cementi

1.1 Principio

Il cemento e i preparati contenenti cemento che, dopo l'idratazione, presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso non possono essere né immessi sul mercato né impiegati.

1.2 Deroghe

¹ I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano all'immissione sul mercato a scopo di impiego o per l'impiego in processi monitorati, chiusi e completamente automatizzati, nonché in processi durante i quali il cemento e i preparati che lo contengono entrano in contatto esclusivamente con le macchine e non sussiste un pericolo di contatto con la pelle.

1.3 Etichettatura particolare

¹ Il cemento e i preparati contenenti cemento che presentano un contenuto in massa di cromo(VI) solubile superiore allo 0,0002 per cento rispetto alla massa anidra del cemento stesso devono essere muniti di un'etichetta con la dicitura «Contiene cromo(VI). Può provocare reazioni allergiche».

² L'etichetta di cui al capoverso 1 non può essere impiegata se, a causa della presenza di altri componenti, i preparati contenenti cemento sono classificati come sensibilizzanti ai sensi dell'articolo 5 lettera f dell'OPChim¹⁰⁶ e devono essere contrassegnati con la frase R 43 conformemente alle disposizioni dell'allegato 1 numero 2.1 OPChim.

³ Per i cementi o i preparati contenenti cemento che contengono agenti riducenti è necessario indicare sull'imballaggio:

- a. la data d'imballaggio;
- b. in quali condizioni e per quanto tempo possono essere stoccati senza che il tenore di cromo(VI) solubile superi lo 0,0002 per cento della massa anidra del cemento stesso.

¹⁰⁵ Aggiornato dal n. I 3 dell'O del 15 dic. 2006 (RU **2007** 111) e dal n. I 6 dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU **2011** 113).

¹⁰⁶ RS **813.11**

⁴ Il numero 3 non si applica all'immissione sul mercato per impieghi secondo il numero 1.2.

⁵ Le etichette devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, ben leggibili e durature.

2 Oggetti cadmiati

2.1 Definizione

Sono oggetti cadmiati:

- a. gli oggetti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche;
- b. gli oggetti che contengono componenti con un rivestimento di cadmio sulle superfici metalliche.

2.2 Divieto

¹ La fabbricazione e l'immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

² Per l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica il numero 6.

2.3 Deroghe

¹ Il divieto di immissione sul mercato contemplato al numero 2.2 non si applica:

- a. agli oggetti d'antiquariato;
- b. all'importazione di oggetti se essi sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

^{1bis} I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2 non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali il numero 6.3 stabilisce che possono contenere cadmio.

² Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non è impiegato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

- a. agli aeromobili, alle armi teleguidate, ai motori per battelli e ai loro componenti;
- b. agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;
- c. ai pezzi di ricambio per oggetti cadmiati.

³ Su domanda motivata, l'UFAM, d'intesa con l'UFSP, può ammettere deroghe per altri oggetti se:

- a. secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo non cadmiato;
e
- b. non viene applicato più cadmio di quello necessario per l'impiego al quale l'oggetto è destinato.

3 Cadmio in oggetti zincati

¹ I fabbricanti che procedono alla zincatura di oggetti devono provvedere affinché il contenuto in massa di cadmio nello zinco applicato non superi lo 0,025 per cento.

² Il valore di cui al capoverso 1 è considerato rispettato se il tenore di cadmio della soluzione o della massa in fusione impiegata per la zincatura non è superiore ad esso.

³ Gli oggetti zincati possono essere importati per scopi professionali o commerciali solo se il tenore di cadmio nello zinco applicato non supera il valore massimo di cui al capoverso 1.

⁴ Il capoverso 3 non si applica all'importazione di oggetti zincati se sono solo ulteriormente lavorati o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.

⁵ Per l'immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, apparecchi elettrici ed elettronici e relativi pezzi di ricambio nonché veicoli che contengono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 6 e 7 capoversi 2-5.

4 Metalli pesanti in imballaggi

4.1 Definizioni

¹ Sono considerati metalli pesanti il piombo, il cadmio, il mercurio e i loro composti nonché il cromo(VI).

² Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all'uso, alla fornitura o alla presentazione di merci.

4.2 Divieto

Gli imballaggi o i componenti di imballaggi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il loro tenore di metalli pesanti supera i 100 mg/kg.

4.3 Deroghe

¹ Il divieto secondo il numero 4.2 non si applica:

- a. agli imballaggi fabbricati interamente con cristallo al piombo;

- b. agli imballaggi fabbricati con altro vetro se il superamento del tenore di metalli pesanti di cui al numero 4.2 è riconducibile a materie prime secondarie e i metalli pesanti non sono stati aggiunti di proposito come componenti durante il processo di fabbricazione;
- c. alle capsule su bottiglie che contengono vino di un'annata anteriore al 1996;
- d. a casse e palette di plastica se:
 - 1. il superamento del tenore massimo di metalli pesanti secondo il numero 4.2 è dovuto al riciclaggio delle casse e palette di plastica,
 - 2. il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o palette di plastica,
 - 3. l'introduzione di altro materiale non menzionato al numero 2 di questa lettera si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 per cento in massa,
 - 4. durante il riciclaggio non sono stati introdotti deliberatamente metalli pesanti.

² Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga per altri imballaggi. A tal fine tiene conto delle decisioni della Commissione basate sull'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994¹⁰⁷, sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio, come pure dello stato della tecnica.

5 Metalli pesanti in veicoli

5.1 Definizioni

Sono considerati veicoli gli autoveicoli e gli autoveicoli industriali leggeri secondo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000¹⁰⁸, relativa ai veicoli fuori uso, che sono catalogati alle classi M₁ o N₁ dell'allegato II paragrafo A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970¹⁰⁹, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

5.2 Divieti

¹ L'immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto per ogni materiale omogeneo in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

¹⁰⁷ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. I testi degli atti giuridici dell'UE citati nel presente allegato possono essere consultati all'indirizzo www.cheminfo.ch.

¹⁰⁸ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34; modificata da ultimo dalla decisione 2010/115/UE, GU L 48 del 25.2.2010, pag. 12.

¹⁰⁹ GU L 42 del 23/2/1970, pag. 1, nella versione della direttiva 2001/56/CE (GU L 292 del 9/11/2001, pag. 21).

² È inoltre vietata l'immissione sul mercato di veicoli nuovi che contengono materiali o componenti secondo il capoverso 1.

³ a ⁵...

5.3 Deroche

¹ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per materiali e componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di:

- a. pesi equilibratori;
- b. spazzole di carbone;
- c. guarnizioni dei freni.

³ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli che contengono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1, possono essere immessi sul mercato.

5.4 Etichettatura particolare

Secondo l'allegato II della direttiva 2000/53/CE, i materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.

6 Metalli pesanti in apparecchi elettrici ed elettronici

6.1 Definizioni

Sono considerati apparecchi elettrici ed elettronici:

- a. gli apparecchi di cui all'articolo 3 lettera a della direttiva 2002/95/CE¹¹⁰, contemplati dall'allegato IA della direttiva 2002/96/CE¹¹¹;
- b. le lampade a incandescenza e le lampade per uso domestico.

¹¹⁰ Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione 2010/571/UE, GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.

¹¹¹ Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

6.2 Divieti

¹ Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) superiore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.

² e ³ ...

⁴ Alle pile contenenti mercurio, cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.15.

6.3 Deroghe

¹ Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per:

- a. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie 8 (dispositivi medici) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) secondo l'allegato IA della direttiva 2002/96/CE;
- b. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie dell'allegato IA della direttiva 2002/96/CE, ma che appartengono a un altro tipo di apparecchio che non rientra nel campo di applicazione della direttiva;
- c. apparecchi elettrici ed elettronici che servono alla protezione di interessi essenziali di sicurezza della Svizzera o sono destinati espressamente a scopi militari;
- d. apparecchi elettrici ed elettronici che contengono i materiali o componenti elencati nell'allegato della direttiva 2002/95/CE, alle condizioni ivi specificate.

² Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per apparecchi elettrici ed elettronici che secondo il capoverso 1 o il numero 7 capoverso 5 possono essere immessi sul mercato.

7 Disposizioni transitorie

¹ I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1° luglio 2007.

² Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i materiali e componenti per veicoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° agosto 2006.

³ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neppure per i materiali e componenti elencati nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE se questi:

- a. sono immessi sul mercato per la prima volta, in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS, entro i termini indicati in questo allegato; e
- b. adempiono ai requisiti citati in questo allegato.

⁴ Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per veicoli che contengono materiali o componenti che sono stati immessi sul mercato secondo i capoversi 2 e 3.

⁵ Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per gli apparecchi elettrici ed elettronici e i loro pezzi di ricambio che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006.

*Allegato 2.1*¹¹²
(art. 3)

Materiali legnosi

1 Definizioni

- ¹ Sono considerati materiali legnosi gli oggetti formati a partire da trucioli o fibre del legno, in particolare pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati.
- ² È definito materia prima secondaria il legno usato (legname di scarto) impiegato per la fabbricazione di materiali legnosi.

2 Divieti

I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati:

Sostanza	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As)	25
Piombo (Pb)	90
Cadmio (Cd)	50
Mercurio (Hg)	25
Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8)	0,5
Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5)	5

3 Deroghe

- ¹ I divieti di cui al numero 2 non si applicano all'importazione di materiali legnosi se questi ultimi sono solo lavorati ulteriormente o diversamente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità.
- ² Su domanda motivata, l'UFAM può accordare, d'intesa con l'UFSP, una deroga ai divieti di cui al numero 2 se:
- a. i superamenti dei valori limite non sono riconducibili alla materia prima secondaria; e
 - b. i materiali legnosi non contengono le sostanze elencate in quantità maggiori rispetto a quelle che, per ragioni tecniche, sono necessarie per la fabbricazione o servono per l'impiego previsto.

¹¹² Aggiornato dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 561).

4 Disposizione transitoria

I divieti di cui al numero 2 entrano in vigore il 1° agosto 2006.

